

**Articolo 14, commi 1-10**  
***(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione  
con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)***

Il presente articolo introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100). La possibilità viene ammessa in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati - con esclusione di quelli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti diversi dall'INPS (quindi, di fatto, da soggetti di diritto privato) -, nonché in favore degli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS<sup>45</sup>. Per la pensione anticipata in oggetto vengono stabilite norme specifiche sui termini di decorrenza del trattamento (commi 2, 4, 5, 6 e 7) e sulle limitazioni della possibilità di cumulo con redditi da lavoro (comma 3). Le fattispecie di esclusione dall'istituto in esame sono poste dai commi 9 e 10.

Il comma 7-bis introduce una norma transitoria in materia di concorsi pubblici per docenti di scuola secondaria.

L'istituto in esame - introdotto, come accennato, in via sperimentale, per il periodo 2019-2021 - costituisce una nuova fattispecie di conseguimento del trattamento pensionistico, in alternativa alla pensione di vecchiaia (per la quale, attualmente, trova applicazione, secondo la disciplina generale, un requisito anagrafico di 67 anni) ed alle ipotesi già vigenti per le quali l'ordinamento riconosca il diritto alla pensione anticipata (riguardo ad alcune di tali ipotesi, cfr. *sub* i successivi articoli 15, 16 e 17).

Inoltre, il comma 1 specifica che il diritto alla pensione in base alla nuova fattispecie, conseguito entro il 31 dicembre 2021, può essere esercitato anche successivamente a tale data ed esclude che il relativo requisito anagrafico sia successivamente adeguato secondo la disciplina (ivi richiamata) relativa agli elevamenti di determinati requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita. Da tale esclusione consegue che anche nel 2021<sup>46</sup>, cioè nell'anno finale del triennio interessato dal nuovo istituto, il suddetto requisito anagrafico resterà pari a 62 anni.

Il comma 2, in primo luogo, specifica che, ai fini del conseguimento del requisito contributivo summenzionato, è possibile ricorrere all'istituto del cumulo (gratuito)

---

<sup>45</sup> Si ricorda che il riferimento all'assicurazione generale obbligatoria comprende anche le gestioni speciali INPS relative ai lavoratori autonomi (cfr. la terminologia operata dalla cosiddetta riforma Fornero, di cui all'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni).

Le norme in esame non riguardano, invece, il Fondo INPS di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

<sup>46</sup> Gli incrementi in esame successivi a quelli decorrenti dal 2019 hanno una cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del citato D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni.

dei periodi assicurativi non coincidenti, con esclusione dei periodi sussistenti in gestioni pensionistiche diverse da quelle per le quali trova applicazione la tipologia in oggetto di pensione anticipata. La possibilità di cumulo, ai fini in esame, è esclusa per i soggetti già titolari di un trattamento pensionistico<sup>47</sup> a carico di una delle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della pensione anticipata in oggetto. La formulazione letterale di tale divieto di cumulo risulta parzialmente diversa rispetto a quella posta dalla disciplina generale del cumulo (per le pensioni di vecchiaia o anticipata), la quale esclude la possibilità di ricorso al cumulo anche per i casi in cui il soggetto sia già titolare di un trattamento pensionistico a carico degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

Il **comma 2** in esame non specifica se, ai fini in oggetto, l'iscritto possa ricorrere, in alternativa al cumulo e ove sussistano i presupposti, all'istituto della totalizzazione - con riferimento ai periodi assicurativi non coincidenti relativi alle gestioni interessate dall'ambito di applicazione della pensione anticipata -.

Il medesimo **comma 2** rinvia ai successivi **commi da 4 a 7** per la definizione dei termini di decorrenza della pensione anticipata in esame e specifica che per i dipendenti pubblici trovano applicazione i termini specifici ad essi relativi (di cui ai **commi 6 e 7**) a prescindere da quali siano le gestioni pensionistiche presso cui sussistano i periodi assicurativi.

La legge di stabilità per il 2013 (articolo 1, commi 238-249 della L. 228/2012) ha introdotto, a seguito delle criticità emerse dall'applicazione delle nuove norme in materia di ricongiunzione onerosa (che spesso hanno comportato, per i lavoratori interessati, significativi oneri per l'accesso all'istituto), una nuova possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi accreditati in diverse gestioni previdenziali, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.

La nuova modalità di cumulo (alternativa alle discipline esistenti) è volta a consentire ai beneficiari il conseguimento di un'unica pensione, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa la Gestione separata INPS), a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di esse e non siano in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Tale istituto si differenzia dalla ricongiunzione onerosa (di cui alla L.29/1979 per i rapporti tra le diverse gestioni INPS, e alla L. 45/1990 per i rapporti tra INPS e Casse professionali) sia per la gratuità dell'operazione, sia per la conservazione delle regole di calcolo proprie di ciascuna gestione.

La facoltà di cumulo può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia (con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'articolo 24, comma 6 e comma 7, del D.L. D.L. 201/2011), nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione.

Il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme sulla totalizzazione. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il

---

<sup>47</sup> La circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019 chiarisce che la preclusione non concerne i titolari di un trattamento in favore di superstiti.

trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (il che implica un trattamento previdenziale inferiore a quello che sarebbe risultato dalla ricongiunzione).

Il sistema di calcolo da applicare (retributivo, misto o contributivo) è stabilito, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, tenendo conto di quanto complessivamente versato nelle diverse gestioni assicurative (a condizione che i periodi non si sovrappongano temporalmente); la quota di pensione per i periodi successivi al 1° gennaio 2012 è, ad ogni modo, calcolata con il sistema di calcolo contributivo.

Successivamente, l'articolo 1, commi 195-198, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha introdotto significative modifiche alla disciplina del cumulo gratuito, con l'obiettivo di ampliare le categorie di soggetti beneficiarie e di agevolare l'accesso all'istituto da parte dei lavoratori.

In particolare, è stata disposta: la soppressione della previsione che subordinava l'accesso all'istituto al fatto che il soggetto non fosse in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico; l'estensione dell'applicazione dell'istituto ai periodi contributivi maturati presso le Casse professionali privatizzate; la possibilità di accesso al cumulo gratuito per i soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendentemente dall'età anagrafica.

La norma, inoltre, interviene sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgono del cumulo gratuito, prevedendo che i termini di pagamento previsti dalla disciplina generale in materia iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Infine, è presente un regime transitorio per i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati al momento dell'entrata in vigore della legge, al fine di consentire l'accesso alternativo all'istituto del cumulo (sempre che sussistano i relativi requisiti) e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate (nel caso di domanda di ricongiunzione onerosa).

Il **comma 3** prevede che la pensione anticipata in oggetto non sia cumulabile, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui<sup>48</sup>.

Per i lavoratori privati, il termine di decorrenza della pensione anticipata in esame è posto al primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui vengono maturati i requisiti (**comma 5**); in ogni caso, il termine di decorrenza non può essere anteriore al 1° aprile 2019 (**comma 4**).

Per i dipendenti pubblici (diversi da quelli di cui al successivo **comma 7**), il termine di decorrenza in oggetto è posto al giorno seguente il compimento del sesto mese dalla data in cui vengono maturati i requisiti<sup>49</sup> e a condizione che la domanda

---

<sup>48</sup> Riguardo alla nozione di lavoro autonomo occasionale, cfr. il paragrafo 1.4 della circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019.

<sup>49</sup> Cfr. il paragrafo 1.3.2 della circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019. Qualora il dipendente pubblico sia iscritto ad una gestione INPS diversa da quelle "esclusive", il termine di decorrenza è posto al primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui vengono maturati i requisiti.

di collocamento a riposo sia presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi (**comma 6**); per i dipendenti pubblici che abbiano maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza è posta al 1° agosto 2019 - fermo restando il termine suddetto di preavviso -. Per i dipendenti pubblici della sezione contrattuale "Istituzioni scolastiche ed educative" e di quella "Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica" (AFAM), che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre (**comma 7**). Per il personale a tempo indeterminato delle suddette due sezioni, si prevede che, in sede di prima applicazione, possa essere presentata entro il 28 febbraio 2019 la domanda di cessazione dal servizio, con effetto dall'inizio del successivo anno scolastico o accademico<sup>50</sup>.

Sul punto, si segnala che il MIUR, con [circolare del 1° febbraio 2019](#), ha definito le modalità operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal provvedimento in esame.

Per i termini relativi ai trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici titolari della pensione anticipata in esame, cfr. *sub* il successivo **articolo 23**.

Il **comma 7-bis** prevede, al fine di **fronteggiare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo 14 sul sistema scolastico** e di garantire lo svolgimento dell'attività didattica, che nel primo dei concorsi pubblici per docente nella scuola secondaria, bandito secondo le ordinarie procedure successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito siano predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo e che al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche e scuole paritarie private) sia attribuito un punteggio fino al 50 per cento di quello attribuibile ai titoli.

Il **comma 8** specifica che sono fatte salve le norme già vigenti che prevedono requisiti più favorevoli per l'accesso alla pensione rispetto a quelli di cui al **presente articolo**.

Il **comma 9** esclude che i requisiti posti per il nuovo istituto possano essere considerati ai fini dell'applicazione ai lavoratori degli accordi cosiddetti di isopensione - di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-*ter*, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni - ovvero degli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà bilaterali - di cui all'articolo 26, comma 9, lettera *b*), e all'articolo 27, comma 5, lettera *f*), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 -; tuttavia, una disciplina specifica, relativa ai suddetti istituti di assegno

---

<sup>50</sup> Si ricorda che, in base alla disciplina ordinaria, i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio da parte del personale in oggetto è fissato ogni anno con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351).

straordinario, per l'applicazione dei requisiti in esame è posta dal successivo **articolo 22** (il cui **comma 1** richiama il presente **comma 9**).

Il **comma 10** esclude dall'ambito del nuovo istituto il personale militare delle Forze armate, il personale delle Forze di polizia, di polizia penitenziaria e della Guardia di finanza ed il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Articolo 14, commi 10-bis-10-septies**  
**(Assunzioni Ministero della giustizia)**

I commi in esame dettano disposizioni volte a rimediare alle **scoperture di personale negli uffici giudiziari** derivanti dall'attuazione della nuova disciplina sull'accesso anticipato al trattamento pensionistico (cd. quota 100).

Nella relazione del Governo all'emendamento presentato al Senato, si rileva che gli effetti delle assunzioni programmate dalla legge di bilancio 2019 (legge 145 del 2018), infatti, non potranno far fronte nell'immediato alle vacanze di organico che già a gennaio dell'anno in corso – senza quindi gli effetti di quota-100 – sono stimate in 9.753 unità (pari al 21,9% della dotazione organica prevista).

L'impatto stimato dal Governo, derivante dalla disciplina di “quota 100” sulla funzionalità degli uffici dell'amministrazione giudiziaria condurrebbe ad una situazione di notevole criticità considerando che, in base ai requisiti maturati nel **corso del 2019**, gli **aventi diritto** alla pensione anticipata sarebbero stimati in **7.158** unità.

La stessa relazione indica nel triennio 2019-2021 una platea di beneficiari di “quota 100” pari a 10.865 unità di personale (il 24,4% dell'attuale organico); in assenza di nuove assunzioni, quindi, sommando le attuali, citate scoperture (9.753) si arriverebbe nel triennio a un totale di 20.258 posti scoperti (pari al 46,4% dell'organico).

Nel **2019** – primo anno di applicazione di quota 100 – in assenza di nuovi ingressi in servizio, si arriverebbe ad una **scopertura di organico di 16.731 posti** (9.753+7.158), per una percentuale di scopertura pari al **38,3%**.

In particolare, ferme restando la compromissione del funzionamento del complesso degli uffici giudiziari, la relazione del Governo riferisce che i distretti di corte d'appello che subirebbero le maggiori conseguenze dalle scoperture di organico sarebbero quelli di Roma, Milano, Napoli, Brescia e Genova.

Per rimediare alle criticità derivanti dall'attuazione della nuova disciplina sui pensionamenti e assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari – ferme restando le assunzioni previste dall'art. 1, comma 307 della legge di bilancio 2019 - il **comma 10-bis, autorizza, fino all'adozione del regolamento** di cui all'art. 1, comma 300, della stessa legge di bilancio (*v. ultra*) e comunque per l'anno 2019, **il reclutamento di personale dell'amministrazione giudiziaria**. Tale reclutamento potrà avvenire anche in deroga alla disciplina dell'art. 30 del TU pubblico impiego (D.Lgs. 165 del 2001) che prevede il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

La citata legge di bilancio 2019 (**art. 1, comma 307**) ha autorizzato, per il triennio 2019-2021, il Ministero della giustizia **all'assunzione a tempo indeterminato**, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, **fino a 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale**. Le finalità dell'intervento risiedono nell'esigenza di potenziare e garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari (nonché di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali minorili). In particolare, le assunzioni programmate riguardano l'amministrazione giudiziaria, nei cui ruoli potranno essere inquadrate 903 unità di Area II nel 2019, 1.000

unità di Area III per il 2020 e 1.000 unità di Area II per il 2021. Le unità di personale potranno essere reclutate: mediante lo scorrimento di graduatorie valide alla data del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio) o mediante procedure concorsuali pubbliche (disciplinate con apposito decreto interministeriale) disposte senza la previa attivazione della procedura di mobilità collettiva, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over; mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo). In relazione al personale attinto dalle liste di collocamento, il Ministero deve riconoscere un punteggio aggiuntivo agli iscritti alle liste che abbiano completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo o comunque completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. La disposizione intende così riconoscere un titolo di preferenza ai c.d. precari della giustizia, cioè ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari già previsto dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), ai quali già il legislatore riconosce titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione (art. 50 del D.L. n. 90 del 2014).

Il **comma 300** della medesima legge di Bilancio dispone che le procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni sono svolte, secondo i piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante **concorsi pubblici unici** (per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee) organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). I suddetti concorsi possono svolgersi secondo modalità semplificate definite con **regolamento** (*Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione*) **da adottare entro il 1° marzo 2019**, anche in deroga alla disciplina in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (*ex D.P.R. 487/1994*), di accesso alla qualifica di dirigente (*ex D.P.R. 272/2004*) e di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione (*ex D.P.R. 70/2013*). Le suddette procedure concorsuali (e le conseguenti assunzioni) sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria.

Il **comma 10-ter** stabilisce che, al reclutamento del personale previsto dal comma 10-bis, si provvede mediante procedure pubbliche espletate nelle forme del **concorso unico** di cui all'art. 4, comma 3-*quinquies*, del DL 101 del 2013 e in **deroga** alle previsioni dei commi 4 e 4-*bis* dell'art. 35 del citato TU pubblico impiego.

Il primo riferimento è alle modalità del concorso unico di cui al comma 300 dell'articolo unico della legge di bilancio (*v. ante*). La deroga all'art. 35 del citato TU concerne, rispettivamente, (comma 4) l'adozione del piano triennale sulla cui base le amministrazioni devono determinare l'avvio delle procedure di reclutamento e la necessaria, relativa autorizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia nonché (comma 4-bis) l'applicazione di tale procedura autorizzatoria anche ai reclutamenti a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro.

Le concrete modalità di reclutamento prevedono la relativa **richiesta al Dipartimento della funzione pubblica** del Ministero della pubblica

amministrazione che ne cura lo svolgimento con priorità e modalità semplificate. Anche qui si stabilisce la possibilità di **deroga al regolamento** della disciplina dei **concorsi nella pubblica amministrazione** (DPR 487 del 1994).

Tale deroga concerne anzitutto la possibilità di nomina e composizione di commissioni e sottocommissioni d'esame (in particolare, queste ultime potranno essere nominate anche per le prove scritte derogando ai requisiti di nomina dei componenti e ad esse dovranno aver assegnati almeno 250 candidati). Sarà inoltre possibile derogare alla disciplina delle **prove d'esame** in relazione, tra le altre: alla possibilità di far svolgere una prova preselettiva, anche con domande a risposta multipla (da correggere con l'ausilio di sistemi informatici e telematici); di prevedere forme semplificate di svolgimento degli scritti; di far svolgere – per profili tecnici - anche prove pratiche in aggiunta o in sostituzione di quelle scritte; di prevedere un particolare calcolo del punteggio d'esame.

Un'ultima deroga al DPR del 1994 riguarda la disciplina della formazione delle **graduatorie del concorso** con l'inclusione tra i vincitori del concorso dei disabili risultati idonei (nei limiti numerici previsti dalla legge); ai fini della deroga, questi ultimi devono, tuttavia, risultare disoccupati al momento di formazione della graduatoria nonchè essere iscritti nell'elenco tenuto dai servizi per il "collocamento mirato" nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato.

Il **comma 10-quater**, stabilisce una disciplina di favore nell'**assunzione** di personale dell'amministrazione giudiziaria **mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento** (per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità). Il Ministero della giustizia, in tali casi – analogamente a quanto già previsto dall'art. 1, comma 307, della legge di bilancio 2019 (*v. ante*) - può riconoscere un **punteggio aggiuntivo** in graduatoria **ai cd. precari della giustizia**, ai quali il citato art. 50 del D.L. 90 del 2014 già riconosce titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.

Il **comma 10-quinquies** precisa l'**invarianza finanziaria** dell'attuazione delle disposizioni ordinamentali sulle assunzioni di cui ai **commi 10-ter e 10-quater**, dovendo le amministrazioni provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 10-sexies** consente al Ministero della giustizia di **anticipare al 15 luglio 2019 l'assunzione** a tempo indeterminato **di personale non dirigenziale** (area II e III), nel limite di **1.300 unità**.

Viene così derogata la disciplina dell'art. 1, comma 399 della legge di bilancio 2019 - che in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, impedisce ai Ministeri di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore **al 15 novembre 2019**.



Il comma 399 dell'articolo unico della citata legge di bilancio 2019, dispone, anche per i Ministeri, **l'impossibilità di effettuare assunzioni** di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al **15 novembre 2019**.

La citata relazione tecnica del Governo precisa che la possibilità di anticipare di 4 mesi (15 luglio 2019) le assunzioni di personale amministrativo negli uffici giudiziari (1.000 unità di area II e 300 di area III) - avvalendosi delle ordinarie facoltà assunzionali attraverso lo scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati dal Ministero della giustizia o da altre P.A. o (in relazione alla sola area II) mediante avviamento dalle liste di collocamento - comporta un **onere di 16,1 mln di euro** (al lordo degli effetti fiscali e contributivi).

Infine, in considerazione delle risorse del *turnover* già iscritte a bilancio, il **comma 10-septies** quantifica in **8,32 mln** di euro per il 2019 i maggiori oneri derivanti dall'assunzione anticipata prevista dal comma 10-sexies. Tali risorse sono reperite riducendo di pari entità il *Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali*, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia dall'art. 6, comma 2, del DL 154 del 2008).

**Articolo 14, commi 10-octies – 10-undecies**  
**(Assunzioni MIBAC)**

**I commi in esame, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, prevedono l'assunzione di personale presso il MIBAC, in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

In particolare, si stabilisce l'autorizzazione ad **assumere personale presso il MIBAC**, allo scopo di garantire la funzionalità degli uffici preposti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in seguito alla entrata in vigore delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, previste dal provvedimento in esame (**comma 10-octies**).

Le richiamate assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria, e in attesa dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (da adottare entro il 1° marzo 2019, ma che alla data di stesura della presente scheda non risulta essere stato ancora emanato) che disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi secondo modalità semplificate (di cui all'articolo 1, comma 300, della L. 145/2018).

Si ricorda, in proposito, che l'**articolo 1, commi 338, 339 e 342, della L. 145/2018**, hanno previsto **assunzioni di personale non dirigenziale da parte del MIBAC**, in parte mediante scorrimento di graduatorie di procedure selettive già espletate, in parte all'esito di procedure selettive ancora da avviare.

In particolare, il comma 338 ha autorizzato il MIBAC ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione – a decorrere dal 2020 e dal 2021 – di complessive 1.000 unità di personale di Area II e III. Il comma 339 lo ha invece autorizzato a procedere nel 2019 ad assunzioni, nel limite di spesa dallo stesso fissato, attraverso scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite nel maggio 2016 per personale di Area III.

Il comma 342 lo ha autorizzato, infine, a coprire, nel 2019, i posti vacanti nei profili professionali delle Aree II e III assumendo, nel limite del 50% delle proprie facoltà assunzionali, i candidati idonei presenti nelle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010 a seguito di procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area. Le assunzioni avvengono in ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti in ciascun bando.

Occorre inoltre ricordare che, in base all'**articolo 1, comma 399**, della medesima L. 145, **per il 2019 i Ministeri non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019**.

La **mobilità volontaria** (di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001) è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e, generalmente, con assenso dell'amministrazione di

appartenenza. In via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

L'**articolo 1, comma 300, della L. 145/2008** ha disposto che, fatta salva l'esigenza di professionalità con competenze di spiccata specificità – nonché fermo restando quanto previsto dal provvedimento in esame per il reclutamento di 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (comma 313 lett. *a*)) e per la rimodulazione della dotazione organica del personale della carriera diplomatica (comma 335) - le procedure concorsuali sono svolte, secondo i piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici (per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee) organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

I suddetti concorsi possono svolgersi secondo modalità semplificate definite con apposito anche in deroga alla disciplina in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (ex D.P.R. 487/1994), di accesso alla qualifica di dirigente (ex D.P.R. 272/2004) e di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione (ex D.P.R. 70/2013).

I concorsi pubblici per il reclutamento del richiamato personale possono essere espletati (**comma 10-novies**) mediante concorso unico<sup>51</sup>, in deroga all'articolo 35, commi 4 e 4-*bis*, del D.Lgs. 165/2001<sup>52</sup>, mediante una specifica procedura (richiesta al Dipartimento della funzione pubblica che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 487/1994<sup>53</sup>) concernente, in particolare:

- la nomina e la composizione della commissione d'esame, con previsione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, e stabilendo che ad ogni

<sup>51</sup> L'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del D.L. 101/2013, ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, concorsi pubblici unici (organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualficazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.M. 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato), nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

<sup>52</sup> L'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione (o ente) sulla base del piano triennale dei fabbisogni; le procedure concorsuali (nonché le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici) sono autorizzate con apposito D.P.C.M.. Il successivo comma 4-*bis* prevede che L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione del richiamato D.P.C.M. si applichi anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dal successivo articolo 36, recante disposizioni per il personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile.

<sup>53</sup> Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

sottocommissione non possa essere assegnato un numero di candidati minore di 250 (**lettera a) del comma 10-novies**);

- la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame (**lettera b) del comma 10-novies**), prevedendo in particolare: la possibilità di espletare prove preselettive (nel caso in cui le domande siano superiori a 3 volte il numero dei posti banditi), anche a risposta multipla; forme semplificate di prove scritte; prove pratiche in aggiunta a quelle scritte per specifici profili tecnici; svolgimento e correzione delle prove con sistemi informatici e/o telematici; valutazione dei titoli solamente dopo l'espletamento delle prove orali per specifici profili; specifiche procedure per l'attribuzione dei punteggi; formazione delle graduatorie;
- l'inclusione dei candidati idonei appartenenti alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 nelle graduatorie tra i vincitori (**lettera c) del comma 10-novies**), nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla legge, a condizione che risulti iscritti negli elenchi per il collocamento mirato e siano disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

Per le medesime finalità di funzionalità richiamate in precedenza, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della L. 145/2018 (vedi *supra*), il MIBAC è altresì autorizzato ad assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, dal **15 luglio 2019 (comma 10-decies)**, per un massimo di **551 unità** (91 tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso a 500 posti Area III-F1, e 460 attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi interni già espletati), avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per il 2019.

Infine, il MIBAC provvede all'attuazione dei precedenti commi 10-octies e 10-novies con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente (**comma 10-undecies**). Per quanto attiene alle risorse necessarie all'attuazione del comma 10-decies, **viene ridotto**, per un importo pari ad **euro 898.005 per il 2019**, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008), nello stato di previsione del MEF.

Si ricorda che il **Fondo** per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Nella legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018) il Fondo, iscritto sul cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, presenta una dotazione di sola cassa pari a di 201,7 milioni per il 2019, 151,7 milioni per il 2020 e di 248,3 milioni per il 2021.

**Articolo 14-bis**  
**(Facoltà assunzionali di Regioni,**  
**aziende ed enti del S.S.N. ed Enti locali )**

L'articolo in esame interviene sulla disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali delle regioni e degli Enti locali, di cui al D.L. 90/2014.

**Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato introdotto il comma 2, concernente le facoltà assunzionali delle aziende ed enti del S.S.N.;** conseguentemente è stata modificata **la rubrica dell'articolo** al fine di renderla omogenea con le nuove disposizioni.

In particolare:

- **viene modificato l'articolo 3, comma 5, del suddetto decreto 90/2014,** prevedendo la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di cumulare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per un arco temporale non superiore a cinque anni (in luogo dei tre anni attualmente previsti), utilizzando, altresì, i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame: tale decorrenza, secondo la relazione tecnica comporta, conseguentemente, che la possibilità di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente deve intendersi limitata, nella fase di prima attuazione, al periodo compreso tra l'anno 2014 e l'anno 2019, senza possibilità di attingere a residui di annualità precedenti.**(comma 1, lett.a) e comma 3);**
- **sono aggiunti, dopo il comma 5-quinquies dell'articolo 3, del suddetto decreto 90/2014, i commi 5-sexies e 5-septies:** con il primo si prevede che, nel triennio 2019-2021, le Regioni e gli Enti locali possono effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso, precisando, tuttavia, che i reclutamenti possano avvenire soltanto una volta maturata la corrispondente facoltà assunzionale e cioè a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over; con il secondo si prevede che i vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e che tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi<sup>54</sup> **(comma 1, lettera b));**

---

<sup>54</sup> In tal modo si estende anche al personale delle Regioni e degli Enti locali, ancorché privi di articolazione territoriale, la disciplina contenuta nell'articolo 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001.

- **viene introdotto il comma 2**, che, in considerazione delle disposizioni sul pensionamento anticipato di cui al precedente articolo 14, prevede, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, che le **aziende e gli enti del S.S.N. possano assumere** specifiche professionalità (anche tenendo conto delle cessazioni di personale in corso d'anno), a condizione che tali assunzioni siano in linea con la programmazione regionale nonché nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza, nonché con le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 3 a 3-ter, del D.L. 98/2011, concernente il contenimento della spesa per il personale sanitario.

Per il contenimento della spesa per il personale sanitario hanno inciso le misure relative a:

- la revisione delle dotazioni organiche;
- la proroga del tetto alla spesa per il personale dipendente (pari alla spesa per il personale registrata nell'anno 2004 diminuita dell'1,4 per cento) disposta per il periodo 2010-2012 in attuazione del Patto per la Salute 2010-2012 e poi prorogata al triennio 2013-2015 (D.L. 98/2011 e D.L. 95/2012);
- il blocco dei rinnovi contrattuali;
- il limite alla crescita dei trattamenti economici per gli anni 2011-2013 pari al trattamento spettante nell'anno 2010, introdotto dal decreto legge 78/2010, prorogato fino al 2014 dal D.L. 98/2011, ed ulteriormente esteso al 2015 con la stabilità 2015 (L. 190/2014);
- la rideterminazione automatica dei fondi per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (D.L. 78/2010);
- il congelamento dell'indennità di vacanza contrattuale (D.L. 98/2011 e legge di stabilità 2014).

Più in dettaglio, il D.L. 95/2012 (art. 15, commi 21 e 25) è intervenuto sul contenimento della spesa del personale sanitario modificando quanto previsto dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010), per il triennio 2010-2012 e per gli anni 2013 e 2014. La norma conferma per il 2013 e per il 2014 ed estende al 2015, il livello di spesa stabilito per il 2004, ridotto dell'1,4 per cento, al netto dei rinnovi contrattuali successivi al 2004. Per il conseguimento di questo obiettivo le Regioni possono adottare interventi sulla rete ospedaliera e sulla spesa per il personale (fondi di contrattazione integrativa, organizzazione delle strutture semplici e complesse, dirigenza sanitaria e personale del comparto sanitario). La Regione è ritenuta adempiente al raggiungimento degli obiettivi previsti, a seguito dell'accertamento eseguito dal Tavolo di verifica degli adempimenti (ai sensi dell'art. 2, comma 73 della L. 191/2009).

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), al comma 584 (modificando il comma 3 dell'articolo 17 del D.L. 98/2011) **ha esteso al 2020** i parametri di contenimento della spesa di personale degli enti del SSN, già previsti dall'art. 2, co. 71-73, della legge di stabilità 2010 (L. 191/2009), aggiungendo ulteriori condizioni perché una regione sia giudicata adempiente in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione di tale tipologia di spesa.

**Articolo 14-ter**  
***(Utilizzo delle graduatorie concorsuali)***

L'**articolo 14-ter amplia**, rispetto a quanto attualmente previsto, **la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali** per l'accesso al pubblico impiego.

Con riferimento alle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio 2019, il **comma 1** dispone che – fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie e il numero dei posti banditi, nonché nel rispetto dell'ordine di merito - le relative **graduatorie** siano **impiegate** non più esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (come attualmente previsto dall'art. 1, c. 361, della L. 145/2018), ma **anche**:

- per la copertura dei posti che si rendono disponibili a seguito della mancata costituzione o della estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori;
- come specificato **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, facoltativamente per effettuare **assunzioni** di soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio, quali **disabili** (ex artt. 3 e 18 della L. 68/1999) e **vittime del terrorismo** e della criminalità organizzata o loro familiari (ex art. 1 L. 407/1998), sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Tali assunzioni avvengono entro i limiti percentuali previsti dalla normativa vigente in materia e comunque in via prioritaria rispetto alle Convenzioni previste dall'art. 11 della L. 68/1999.

Il richiamato art. 11 dispone che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma volto al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla L. 68/1999 per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili. Nella convenzione, che può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni di soggetti disabili, sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.

In materia di quote di riserva destinate ai soggetti disabili, l'art. 3 della L. 68/1999 dispone che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura:

- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

In base a quanto disposto dall'art. 1 della L. 407/1998, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alla normativa vigente, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Infine, ai sensi dell'art. 18 della L. 68/1999, i soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla medesima L. 68/1999 e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa

Il **comma 2** estende anche al **personale educativo degli enti locali** la deroga alla disciplina contenuta nei commi da 360 a 364 dell'art. 1 della L. 145/2018 concernente le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, deroga già prevista per le assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.



## Articolo 15

### *(Anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)*

**Il presente articolo opera una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia.**

Le novelle in esame concernono la disciplina generale della pensione anticipata - per altre ipotesi di pensione anticipata, cfr. *sub* gli **articoli 14, 16 e 17** del presente decreto.

La disciplina concerne i lavoratori dipendenti, pubblici e privati - con esclusione di quelli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti di diritto privato -, nonché gli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS<sup>55</sup>.

Le novelle prevedono la conferma fino al 31 dicembre 2026 del requisito per il trattamento in esame operante già nel periodo 2016-2018, consistente in un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, ed introducono un termine dilatorio di decorrenza del trattamento. Si prevede infatti che quest'ultimo venga corrisposto a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito (anziché dal primo mese successivo)<sup>56</sup>. In parziale deroga a tale criterio, i soggetti che abbiano maturato il requisito in esame nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto al trattamento a decorrere dal 1° aprile 2019 (per i soggetti che abbiano conseguito il requisito prima del 2019, resta fermo il termine di decorrenza dal mese successivo a quello di maturazione). La normativa fino ad ora vigente prevedeva, per il requisito contributivo in oggetto, il progressivo adeguamento secondo la disciplina relativa agli elevamenti di determinati requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita. Secondo quest'ultima disciplina, il requisito in esame sarebbe risultato pari, nel periodo 2019-2020, a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e a 42 anni e 3 mesi per le donne e sarebbe stato suscettibile di ulteriori elevamenti progressivi nei bienni

---

<sup>55</sup> Si ricorda che il riferimento all'assicurazione generale obbligatoria comprende anche le gestioni speciali INPS relative ai lavoratori autonomi (cfr. la terminologia operata dalla cosiddetta riforma Fornero, di cui all'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni). Le norme in esame non riguardano, invece, il Fondo INPS di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

<sup>56</sup> Per i dipendenti pubblici, il termine di decorrenza risulta posto al giorno seguente il compimento del terzo mese dalla data di maturazione dei requisiti (cfr. il paragrafo 2 della circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019). Tuttavia, qualora il dipendente pubblico sia iscritto ad una gestione INPS diversa da quelle "esclusive", il termine di decorrenza è posto al primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui vengono maturati i requisiti (cfr. il medesimo paragrafo 2 della circolare INPS n. 11).

successivi<sup>57</sup>. In base al presente **articolo 15**, tali adeguamenti biennali opereranno di nuovo dal 1° gennaio 2027.

Per i dipendenti pubblici della sezione contrattuale "Istituzioni scolastiche ed educative" e di quella "Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica" (AFAM), che maturino i requisiti in oggetto entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza del trattamento è posta dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre (**comma 4**). Per il personale a tempo indeterminato delle suddette due sezioni, si prevede che, in sede di prima applicazione, possa essere presentata entro il 28 febbraio 2019 la domanda di cessazione dal servizio, con effetto dall'inizio del successivo anno scolastico o accademico<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> Gli incrementi in esame hanno, infatti, a decorrere dal 2021, una cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del citato D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni.

<sup>58</sup> Si ricorda che, in base alla disciplina ordinaria, i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio da parte del personale in oggetto è fissato ogni anno con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351).

## **Articolo 16** **(Opzione donna)**

L'**articolo 16** reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. **opzione donna**), introdotto dall'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 (v. *infra*), estendendone la fruizione per le lavoratrici interessate.

Più specificamente, si prevede (**comma 1**) che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo<sup>59</sup> venga riconosciuto, nei confronti delle **lavoratrici** che abbiano maturato, entro il **31 dicembre 2018** (in luogo del 31 dicembre 2015, vedi *infra*) un'anzianità contributiva **pari o superiore a 35 anni** e un'età anagrafica **pari o superiore a 58 anni** (per le lavoratrici dipendenti) e **a 59 anni** (per le lavoratrici autonome). I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010 (vedi *infra*).

A tale trattamento si applicano (**comma 2**) le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010, che ha disposto una decorrenza (cd. finestra) per il pensionamento pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome (v. *infra*).

Infine, per il **personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)** (**comma 3**) trova applicazione la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici (di cui all'articolo 59, comma 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre.

In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

L'**articolo 1, comma 9, della L. 243/2004** ha introdotto una **misura sperimentale** (cd. opzione donna) che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato **35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome** (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di **accedere anticipatamente al trattamento pensionistico**, a condizione che optino per il **sistema di calcolo contributivo integrale**.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha

---

<sup>59</sup> Così come previste dal D.Lgs. 180/1997, il quale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 24, della L. 335/1995, ha definito le modalità esplicative in caso di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici che maturassero i **requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015**.

La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'esercizio dell'opzione donna dovessero essere maturati entro il **31 dicembre 2015** ha posto significativi **problemi interpretativi**. L'INPS, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un'interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Sulla questione sono intervenute le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che hanno approvato risoluzioni (rispettivamente la 7-00159/2013 e la 7-00040/2013) volte ad escludere l'applicazione della finestra mobile e degli incrementi legati all'aspettativa di vita, ritenendo sufficiente la **maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015**.

Successivamente, l'**articolo 1, comma 281, della L. 208/2015** (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (comunque transitorio e sperimentale). La nuova norma ha previsto, infatti, che l'**accesso all'istituto** è possibile **anche** qualora la decorrenza del trattamento **sia successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la maturazione dei requisiti entro tale data**.

Da ultimo, l'**articolo 1, commi 222 e 223, della L. 232/2016** (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita. Più specificamente, si estende, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'istituto alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto la frazione di 3 mesi (nell'età anagrafica). Di conseguenza, all'istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome (fermi restando il possesso, alla medesima data, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale).

L'**articolo 12, commi 1-6, del D.L. 78/2010**, ha introdotto una serie di misure volte alla riduzione strutturale della spesa pensionistica, incidendo sui requisiti di accesso alla pensione. In particolare, la norma è intervenuta sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. "**finestre**"), innalzando il termine a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e a 18 mesi per determinate categorie di lavoratori autonomi.

Tale termine è stato successivamente integrato dall'**articolo 18, commi 22-ter – 22-quinquies, del D.L. 98/2011**, che, per i soggetti richiamati che avessero maturato i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (cioè raggiungano i 40 anni di contributi versati), ha disposto il conseguimento del diritto alla decorrenza con un posticipo ulteriore, pari a un mese dalla data di maturazione dei requisiti previsti per i soggetti che maturino i requisiti nel 2012; due mesi per i soggetti che maturino i requisiti nel 2013; tre mesi per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Infine, l'**articolo 24, comma 5, del D.L. 201/2011**, al fine di salvaguardare le aspettative dei lavoratori prossimi al pensionamento, ha disposto, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, la non applicazione delle disposizioni del D.L. 78/2010.

## **Articolo 17** **(Lavoratori precoci)**

L'**articolo 17** prevede il **blocco per uno specifico periodo temporale** degli **incrementi dell'età pensionabile** per effetto dell'aumento della speranza di vita per i cd. **lavoratori precoci**, prevedendone altresì il diritto al **pensionamento** trascorsi **3 mesi** dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti.

Più specificamente, **dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026**, per i soggetti che maturano i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 199, della L. 232/2016 (vedi *infra*) non trovano applicazione l'articolo 1, comma 200, della L. 232/2016 e l'articolo 1, comma 149, della L. 205/2017, che disponevano la specifica disciplina pensionistica per la richiamata categoria di lavoratori (v. *infra*); allo stesso tempo gli stessi **conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi**.

Conseguentemente, l'**autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 203 della L. 232/2016, istituita per la fruizione del beneficio pensionistico per i cd. lavoratori precoci, **viene incrementata** di 31,0 milioni di euro per il 2019, 54,4 milioni di euro per il 2020, di 49,5 milioni di euro per il 2021, di 55,3 milioni di euro per il 2022, 100,0 milioni di euro per il 2023, 118,1 milioni di euro per il 2024, 164,5 milioni di euro per il 2025, 203,7 milioni di euro per il 2026, 215,3 milioni di euro per il 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

L'**articolo 1, comma 202, della L. 232/2016** ha demandato ad uno specifico D.P.C.M. (D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87) le modalità di attuazione delle disposizioni concernenti il **beneficio previdenziale per i lavoratori precoci**, tra cui l'individuazione di **criteri di priorità**. Questi ultimi rilevano, ai sensi del **comma 203**, solamente nel caso in cui dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento, anche in via prospettica, che si risolva nel superamento dei limiti di spesa stabiliti (pari a **360 milioni** di euro per il **2017**, **550 milioni** per il **2018**, **570 milioni** per il **2019** e **590 milioni** annui **dal 2020**). In quest'ultimo caso, la decorrenza dei trattamenti in oggetto avviene in base ai suddetti criteri di priorità e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, secondo la procedura della conferenza di servizi

L'**articolo 1, comma 199, della L. 232/2016** ha previsto, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione (a decorrere dal 1° maggio 2017) a **41 anni** del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica (requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne). I **beneficiari** sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età (**cd. precoci**), si trovino in specifiche fattispecie e siano iscritti ad una forma di previdenza

obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996<sup>60</sup>. Le richiamate fattispecie sono:

- stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della L. 604/1966) risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità;
- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74%;
- svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno 6 anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate nell'allegato E, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (la determinazione delle caratteristiche specifiche di tali attività lavorative è demandata al decreto di cui al comma 202);
- soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall'articolo 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 67/2011.

**Il requisito ridotto è soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita**, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici (**comma 200**). Di conseguenza, il requisito è soggetto ad adeguamento - con decorrenza dal 2019 e, successivamente, con cadenza biennale - mediante decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (mentre l'adeguamento per il triennio 2016-2018 e quelli ancora precedenti sono esclusi).

L'articolo 1, commi **147 e 148, della L. 205/2017**, ha previsto l'**esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita** (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato per specifiche categorie di lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive<sup>61</sup> della medesima e alla Gestione separata INPS *ex* articolo 2, comma 26, della L. 335/1995. Il successivo **comma 149** ha disposto la non applicazione dell'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata, previsto dall'articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016, per i cd. **lavoratori precoci** (ai quali continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti dal successivo comma 200).

---

<sup>60</sup> Quest'ultima condizione deriva dal richiamo ai soli soggetti di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della L. 335/1995.

<sup>61</sup> Le forme sostitutive sono gestite da alcuni Fondi operanti nell'ambito dell'INPS e da altri con propria autonomia gestionale (Es. Fondo per il personale della telefonia e delle aziende elettriche private); le Forme sostitutive sono riferite essenzialmente al trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti e dei dipendenti di alcuni Enti pubblici che hanno optato per esso.

Si ricorda che il principio di **adeguare i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita** (accertato dall'ISTAT) è stato originariamente introdotto dal **comma 2 dell'articolo 22-ter del D.L. 78/2009**. Tale disposizione aveva disposto un intervento di portata generale rivolto a tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati. Esso stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti, con modalità tecniche demandate ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014. Successivamente la normativa in questione è stata interessata, pur in un breve periodo temporale, da numerosi interventi (**articolo 12, commi 12-bis - 12-quinquies, del D.L. 78/2010; articolo 18, comma 4, del D.L. 98/2011; articolo 24, commi 12-13, del D.L. 201/2011**) che ne hanno modificato ed integrato la struttura (peraltro non sempre intervenendo con la tecnica della novella del D.L. 78/2010).

Attualmente, sulla base di quanto disposto da tali ulteriori interventi, il **primo adeguamento** è stato anticipato al 1° gennaio 2013; allo stesso tempo, è stato anticipato al 2011 (in luogo del 2014) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibili i dati relativi alla variazione della speranza di vita. Inoltre, è stato posticipato al **31 dicembre di ciascun anno** (in luogo del 30 giugno) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione.

Sulla base di quanto disposto da tali ulteriori interventi normativi, il primo adeguamento è stato anticipato al 1° gennaio 2013 (in luogo del 1° gennaio 2015), mentre è stato posticipato al 31 dicembre di ciascun anno (in luogo del 30 giugno) l'obbligo per l'ISTAT di rendere disponibile il dato relativo alla variazione della speranza di vita nel triennio precedente.

Inoltre, sono stati previsti **adeguamenti nel 2016 e nel 2019**, mentre successivamente si avranno aggiornamenti con cadenza biennale.

In relazione all'**adeguamento previsto nel 2019**, l'ISTAT rende disponibile, **entro il 31 dicembre 2017**, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni è stato contestualmente disposto l'adattamento dei coefficienti di trasformazione, al fine di assicurare trattamenti pensionistici correlati alla maggiore anzianità lavorativa maturata.

Si segnala che in **attuazione** della disciplina legislativa sono stati fino ad ora emanati i **decreti direttoriali 6 dicembre 2011, 16 dicembre 2014 e 5 dicembre 2017**, i quali hanno aumentato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, rispettivamente, di **tre mesi, quattro mesi** e (a decorrere dal 2019) **cinque mesi**.

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2018 (**L. 205/2017, art. 1, c. 146-153**) è nuovamente intervenuta sulla materia, sia **modificando il meccanismo di adeguamento** alla speranza di vita, sia escludendo dall'adeguamento **specifiche categorie di lavoratori** e i lavoratori impegnati nelle cd. **attività usuranti**.

In primo luogo, per l'adeguamento dell'età pensionabile agli incrementi della speranza di vita si dispone:

- che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;



- che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi);
- che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

In secondo luogo, si dispone **l'esclusione dall'adeguamento** all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) per **specifiche categorie di lavoratori** (individuate dall'allegato B della richiamata L. 205/2017) e per i lavoratori impegnati nelle cd. **attività usuranti**.

Con il **D.M. 5 febbraio 2018** sono state disciplinate le modalità attuative della norma richiamata, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

## **Articolo 18** **(Ape sociale)**

**L'articolo 18 proroga a tutto il 2019 la sperimentazione della cd. APE sociale<sup>62</sup>.**

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (entro il 10 settembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione e formula proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione), l'istituto dell'APE sociale, consistente in **una indennità**, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

Conseguentemente **l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della L. 232/2016**, che ha stabilito i **limiti annuali di spesa per la fruizione dell'APE sociale**, è incrementata 16,2 milioni di euro per il 2019, 131,8 milioni di euro per il 2020, 142,8 milioni di euro per il 2021, 104,1 milioni di euro per il 2022, 51,0 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro per il 2024.

Il richiamato **comma 186** ha disposto che il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro i seguenti limiti annuali di spesa (già incrementati dall'articolo 1, comma 162, lettera *h*), della L. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018): 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (definiti con il D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Contestualmente, **viene soppresso l'articolo 1, comma 167, della L. 205/2017**, che ha istituito il **Fondo APE sociale** nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'istituto.

Il Fondo ha una dotazione pari a 12,2 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020, 10,5 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni di euro per il 2022, di 5,3 milioni di euro per il 2023 e di 2,4 milioni di euro annui dal 2024. In tale Fondo confluiscono le eventuali economie emergenti dall'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti dal beneficio, l'accertamento delle quali è effettuato entro il 15 novembre 2018 mediante Conferenza dei servizi. Nel Fondo confluisce anche la somma di 44,3 milioni di euro per il 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste.

---

<sup>62</sup> Per ulteriori dettagli, si veda la circolare INPS 15/2019.

Infine, le disposizioni di cui al **secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 165, della L. 205/2017** (che semplifica la procedura per l'accesso all'APE sociale), si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate **nel corso del 2019**.

In relazione a ciò, i soggetti che possono usufruire dell'istituto possono quindi presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2019, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2019. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2019) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.

Il richiamato **comma 165** semplifica la procedura per l'accesso all'APE sociale, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

In particolare, il **secondo periodo** del comma 165 stabilisce che i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell'istituto nel corso dell'anno 2018 dovevano presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del **terzo periodo**, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all'esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l'accesso all'istituto e l'eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.

L'**APE sociale** è un istituto sperimentale (fino al **31 dicembre 2018**) introdotto dall'articolo 1, commi 179-186, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), consistente in una indennità corrisposta, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, la L. 205/2017 ha modificato ed integrato alla disciplina dell'istituto.

Possono accedere all'APE sociale **i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni** e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- soggetti in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che abbiano **concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione** loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'**anzianità contributiva di almeno 30 anni**. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di **lavoro a tempo determinato**, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il **coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave** (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un **parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap** in situazione di

gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni**;

- soggetti che hanno una **riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%** (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- **lavoratori dipendenti** al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche **attività lavorative "gravose"** (indicate negli appositi Allegati) da **almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette**, e sono in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 36 anni**. E' stata inoltre **semplificata la procedura** per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

Inoltre:

- per quanto attiene i requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, è stata prevista una **riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio**, nel limite massimo di 2 anni (cd. **APE sociale donna**);
- per l'accesso al beneficio dei **lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia**, è stato assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente;
- è stato istituito il **Fondo APE sociale** nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rimodulando contestualmente l'autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità.

Sono inoltre esplicitamente previste **cause di esclusione** dall'erogazione dell'APE sociale:

- mancata cessazione dell'attività lavorativa;
- titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
- soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
- soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è comunque **compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato** entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

L'indennità, erogata mensilmente su **dodici mensilità** all'anno, è pari **all'importo della rata mensile della pensione** calcolata al momento dell'accesso alla

prestazione, **non soggetto a rivalutazione**, e non può in ogni caso superare **l'importo massimo mensile di 1.500 euro**.

Per i **dipendenti pubblici** che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle **indennità di fine servizio** (comunque denominate) **iniziano a decorrere** dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Con il **D.P.C.M. 88/2017** sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

Inoltre, si segnala che **l'articolo 53, comma 1, del D.L. 50/2017** attraverso **un'interpretazione autentica**, definisce le caratteristiche che devono avere determinate **attività lavorative ai fini della corresponsione** dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale). Le attività lavorative gravose si considerano **svolte in via continuativa** (che, come detto, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale) quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Si ricorda, infine, che ai sensi **dell'articolo 1, comma 150, della L. 252/2017**, **l'esclusione** dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita per alcune categorie di lavoratori) **non si applica** ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale.

**Articolo 18-bis**  
***(Sospensione della prestazione previdenziale a taluni soggetti condannati e a soggetti evasi o latitanti)***

L'**articolo 18-bis** dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva nonché per i soggetti evasi o latitanti. Esso disciplina le modalità di adozione dei provvedimenti di sospensione, di comunicazione degli stessi provvedimenti agli enti interessati e di revoca della sospensione. Si prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura nonché agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Ai sensi del **comma 1**, la sospensione del pagamento si applica ai soggetti **che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena**:

- condannati a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per i seguenti **reati**: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* del codice penale); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter*); strage (art. 422, c.p.)<sup>63</sup>;
- cui sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a **due anni di reclusione per ogni altro delitto**.

La medesima disposizione si applica, inoltre, in via generale, **agli evasi e ai latitanti**<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Si tratta dei reati richiamati dall'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012. Tale comma prevede la sanzione accessoria della revoca dell'indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale, della pensione sociale e della pensione per gli invalidi civili (o comunque siano denominate tali prestazioni in base alla legislazione vigente) qualora il titolare sia stato condannato per uno dei reati richiamati. Si prevede, inoltre, anche la revoca dei trattamenti previdenziali erogati al condannato, nel caso in cui si accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse ai medesimi reati. Si ricorda che il medesimo comma 2 fa riferimento anche ai "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni" previste dall'art. 416-bis c.p.

<sup>64</sup> Lo stato di latitanza è dichiarato dal giudice con il provvedimento previsto dall'art. 296 c.p.p. quando il giudice ritiene esaurienti le ricerche verbalizzate ai sensi dell'art. 295 c.p.p. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 296 citato, primo comma, è latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. Il medesimo articolo 296 equipara il latitante all'evaso "per ogni effetto".

I provvedimenti di sospensione del pagamento sono adottati, con effetto non retroattivo, dal giudice che abbia dichiarato lo stato di latitanza o dal giudice che abbia emesso l'ordine di esecuzione al quale il condannato si sia volontariamente sottratto. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni pronunciate e agli ordini di carcerazione emanati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame (**comma 2**).

Il **comma 3** stabilisce che i provvedimenti di sospensione del pagamento siano comunicati dal pubblico ministero all'ente gestore del rapporto previdenziale o assistenziale facente capo al soggetto interessato, **entro 15 giorni dalla loro adozione**, ai fini dell'immediata esecuzione del provvedimento stesso.

Il **comma 4** prevede che la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sospensione possa disporre la **revoca, al venir meno delle condizioni** che abbiano determinato la sospensione medesima. Gli importi dovuti sono ripristinati **a domanda dell'interessato**, presentata al competente ente gestore della prestazione previdenziale. Alla domanda deve essere allegata la copia autentica del provvedimento di revoca. Il diritto al ripristino della prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione a corredo della stessa. Essa non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

Il **comma 5** prevede che le risorse derivante dai provvedimenti di sospensione siano versati all'entrata del bilancio dagli enti interessati, con cadenza annuale, indi riassegnati ai capitoli relativi:

- al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'art. 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010<sup>65</sup>;
- agli interventi in favore delle **vittime del terrorismo e della criminalità organizzata**, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

---

<sup>65</sup> Il Fondo è stato così ridenominato dall'articolo 11, comma 4, della L. 11 gennaio 2018, n. 4.

## Articolo 19

### *(Termine di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le amministrazioni pubbliche)*

L'articolo 19 dispone la **non applicazione fino al 31 dicembre 2021** dei **termini di prescrizione contributiva** riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

Più nel dettaglio, l'articolo in esame, introducendo il comma 10-*bis* all'articolo 3 della L. 335/1995, dispone che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, i **termini di prescrizione contributiva** (di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 3, vedi *infra*), riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le **pubbliche amministrazioni** afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, **non si applicano** (più precisamente sono sospesi, come riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento) **fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

Ai sensi dei richiamati **commi 9 e 10 dell'articolo 3 della L. 335/1995**, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei seguenti termini (comma 9):

- 10 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 103/1991<sup>66</sup>), ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
  - 5 anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
- I termini richiamati si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. 335/1995, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del D.L. 463/1983<sup>67</sup>, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10).

---

<sup>66</sup> Tale comma dispone che fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi contributivi cui assoggettare le contribuzioni versate ad enti, fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o assistenza integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga successivo al 1° giugno 1991, le contribuzioni o le somme del FPLD è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del 10% in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

<sup>67</sup> Tale norma prevede che i termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'INPS ed all'INAIL sono sospesi per un triennio dal 12 settembre 1983 è



---

corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola.

## **Articolo 20** *(Norme in materia di riscatti di periodi a fini pensionistici)*

I **commi da 1 a 5** introducono in via sperimentale, **per il triennio 2019-2021**, con riferimento ad alcuni soggetti e fattispecie (rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di **riscattare**, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, **i periodi, precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. Il comma 6** modifica la disciplina del **riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo. I commi 6-bis e 6-ter** recano **norme finanziarie.**

Più in particolare, il **comma 1** introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e siano compresi tra **l'anno del primo contributo** (in una delle gestioni interessate dalla presente normativa) e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati, **parificandoli a periodi di lavoro, come specificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.**

Le forme pensionistiche interessate dalle norme in esame sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS<sup>68</sup>.

*Si valuti l'opportunità di chiarire, considerato che la norma fa riferimento alle "forme sostitutive ed esclusive", se siano o meno esclusi dalla possibilità in esame i lavoratori dipendenti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti diversi dall'INPS (quindi, di fatto, gestite da soggetti di diritto privato).*

La possibilità di riscatto concerne i soggetti che non avessero maturato alcuna anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995 (sono esclusi, quindi, i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione). La facoltà non è riconosciuta ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico diretto<sup>69</sup>.

Il **comma 2** specifica che l'eventuale successiva acquisizione (come potrebbe verificarsi in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto) di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.

---

<sup>68</sup> Le norme in esame non riguardano il Fondo INPS di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

<sup>69</sup> La circolare INPS n. 36 del 5 marzo 2019 ha chiarito che la titolarità di un trattamento in favore di superstiti non preclude l'esercizio della facoltà in esame.

Ai sensi del **comma 3**, la domanda di riscatto può essere presentata dall'assicurato o dai suoi superstiti o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado. La misura dell'onere è determinata secondo i criteri generali validi per il riscatto di periodi nell'ambito del sistema contributivo (riguardo a tali criteri, cfr. *sub* il successivo **comma 6**). Il medesimo onere è detraibile dall'imposta lorda sui redditi per una quota pari al 50 per cento, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto in esame può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo (**comma 4**). In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore né del lavoratore.

In base al **comma 5**, il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione **ovvero in un massimo di 120 rate mensili**, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro (senza applicazione di interessi). La rateazione dell'onere non è ammessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione (diretta o in favore di superstiti) o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora tali ipotesi si verificano nel corso del periodo di pagamento, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione.

Come specificato **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

*Si valuti l'opportunità di chiarire se la locuzione "debbono essere utilizzati" si riferisca ai soli casi in cui i contributi da riscatto siano necessari ai fini del conseguimento del diritto alla pensione oppure se la presentazione della domanda di pensione determini in ogni caso il divieto di rateazione o la decadenza dal medesimo beneficio.*

Il **comma 6** modifica la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo. Le norme concernono anche gli iscritti a cui si applichi il sistema di calcolo cosiddetto misto (cioè, sia retributivo sia contributivo, in base al criterio del *pro rata*), purché, come detto, i periodi oggetto di riscatto siano da valutare secondo il sistema contributivo (quindi, periodi o frazioni di periodo successivi al 31 dicembre 1995<sup>70</sup>); l'ambito di applicazione non comprende i lavoratori autonomi iscritti a forme pensionistiche gestite da soggetti di diritto privato.

La novella prevede che si possa optare per un calcolo dell'onere del riscatto secondo un meccanismo specifico, a prescindere dall'età anagrafica del richiedente, **come specificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati che elimina la previsione secondo cui la domanda deve essere presentata entro il compimento del quarantacinquesimo anno di età**. Il suddetto meccanismo prevede che il contributo sia pari, per ogni anno da riscattare,

<sup>70</sup> Il limite temporale iniziale non concerne i soggetti che abbiano optato per il sistema contributivo integrale.

al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233<sup>71</sup>, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Secondo, invece, i criteri ordinari di calcolo del riscatto di periodi da valutare secondo il sistema contributivo, la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto; su tale base si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti (nel regime ove il riscatto operi) alla data di presentazione della domanda.

Si segnala che la formulazione letterale della novella non esplicita che resta ferma la facoltà di applicazione del criterio ordinario di calcolo, esplicitazione che è in ogni caso posta nella circolare INPS n. 36 del 5 marzo 2019.

Si segnala, inoltre, che la novella fa riferimento alle sole aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, mentre l'ordinamento prevede il riscatto dei periodi in esame anche per lavoratori diversi da quelli subordinati.

I **commi 6-bis e 6-ter** recano **norme finanziarie**, in relazione alla modifica operata nel corso dell'esame parlamentare al **comma 5**. Le norme finanziarie in oggetto consistono in riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica per gli anni 2019-2023 ed in incrementi della dotazione del medesimo Fondo per gli anni 2024 e successivi.

---

<sup>71</sup> La norma richiamata concerne il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; tale valore minimo, nel 2019, è pari a 15.878 euro.

## Articolo 21

*(Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro)*

Il **presente articolo** introduce la possibilità, per i **dipendenti pubblici** che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro, **di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico**.

Il limite in oggetto, pari nel 2019 a 102.543 euro, concerne i lavoratori a cui si applichi il sistema di calcolo contributivo integrale (cioè lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e soggetti che abbiano optato per il sistema contributivo integrale).

La possibilità di deroga di cui al presente **articolo 21** concerne esclusivamente i dipendenti pubblici - contrattualizzati o in regime di diritto pubblico<sup>72</sup> - privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (a condizione, come detto, che non sia attiva, per il relativo settore lavorativo, una forma di previdenza complementare compartecipata dal datore).

Al riguardo, si segnala che tale deroga concerne i soli dipendenti pubblici e non, come previsto dall'articolo 2, comma 18, della L. 335/1995, i lavoratori iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie (considerato che anche per i dipendenti privati possono non risultare attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro).

La domanda di esclusione dal limite deve essere presentata entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero decorrente dalla data (se successiva alla precedente) di superamento del limite, oppure dalla data di assunzione.

*A tal proposito, si valuti l'opportunità di un chiarimento sia in ordine ai profili temporali degli effetti dell'opzione per l'esclusione del massimale sia in ordine alla decorrenza del termine di 6 mesi per i soggetti assunti dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame.*

Nel nostro ordinamento non esisteva in generale, prima dell'introduzione del sistema contributivo, un limite massimo della retribuzione assoggettabile a

---

<sup>72</sup> Di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 2, e articolo 3, del D.Lgs. 165/2001.

contribuzione<sup>73</sup>. In seguito all'entrata in vigore della L. 335/1995, è stato disposto (articolo 2, comma 18, della medesima L. 335) che per **i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si fossero iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie** e per coloro che avessero esercitato l'opzione per il sistema contributivo, si disponesse un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Questa misura massima viene annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come determinato dall'ISTAT. Per l'anno 2018 il massimale contributivo è pari a € 101.427,00.

Il massimale contributivo è, pertanto, applicabile in due ipotesi: nei confronti dei lavoratori che hanno iniziato il rapporto assicurativo dopo il primo gennaio 1996, nonché nei confronti di coloro che risultassero già iscritti a tale data ad un Fondo Pensioni obbligatorio<sup>74</sup>).

Successivamente, l'articolo 1, comma 280, della L. 208/2015 ha specificato, con un'interpretazione autentica, che il limite massimo di base contributiva e pensionabile, proprio del cosiddetto sistema contributivo integrale, non si applica per i soggetti che - pur iscritti ai regimi pensionistici obbligatori successivamente al 31 dicembre 1995 - godano, su loro domanda, di accrediti contributivi relativi a periodi precedenti il 1° gennaio 1996. L'esclusione del limite massimo opera, in tal caso, dal mese successivo a quello di presentazione della suddetta domanda<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Un limite era previsto esclusivamente per i dirigenti di aziende industriali iscritti all'INPDAl ai sensi dell'articolo 1 della L. 44/1973, limite fissato in euro 143.105,99 e tuttavia abolito con effetto dal 1° gennaio 2003 (ultimo anno di vita della gestione, confluita di seguito nell'INPS).

<sup>74</sup> A condizione di esercitare l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23 della L. 335/1995 per i periodi successivi all'applicazione del massimale stesso.

<sup>75</sup> La norma, infatti, ha comportato alcuni problemi interpretativi (es. lavoratore che sebbene non risultasse in possesso di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, in seguito procedesse al riscatto o all'accredito figurativo di periodi di contribuzione antecedenti alla richiamata data, quali ad es., un riscatto di laurea. Al riguardo, l'INPS ha precisato (circolari nn. 42/2009 e 58/2016) che i soggetti che si trovino nelle condizioni richiamate non siano più assoggettati all'applicazione del massimale ex articolo 2, comma 18 della L. 335/95 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda di riscatto o accredito figurativo della domanda.

## **Articolo 22** ***(Fondi di solidarietà bilaterali)***

I **commi 1 e 2** del **presente articolo** introducono **la possibilità di una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali**, consistente in un **assegno straordinario** in attesa del conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata di cui al **precedente articolo 14 (cosiddetta quota 100)**. Il **comma 3** prevede, con riferimento ai lavoratori che accedano ad un qualsiasi assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà bilaterale, che quest'ultimo provveda, a suo carico e previo il versamento allo stesso fondo della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, anche al versamento della **contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili**. I **commi 4 e 5** recano nuove norme sugli obblighi a carico dei datori nell'ambito degli accordi cosiddetti di isopensione e dei summenzionati istituti di assegno straordinario nonché sulle procedure per l'efficacia degli "accordi di cui al **presente articolo**". Il medesimo **comma 5** specifica che le disposizioni del **presente articolo** si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione. Il **comma 6** concerne il Fondo di solidarietà operante nel settore del lavoro in somministrazione.

Si ricorda che i fondi di solidarietà bilaterali sono costituiti per i settori che non rientrino nell'ambito di applicazione delle forme generali dei trattamenti di integrazione salariale (forme di cui al Titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni). La costituzione avviene in base ad accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale<sup>76</sup>.

L'ipotesi di assegno straordinario di cui ai **commi 1 e 2** del **presente articolo 22** è posta con riferimento ai soggetti che raggiungano i requisiti per l'accesso alla suddetta tipologia di pensione anticipata (di cui all'**articolo 14**) entro il 31 dicembre 2021. Si ricorda che le ipotesi finora vigenti di assegno straordinario (da parte dei fondi di solidarietà bilaterali) concernono i lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni<sup>77</sup> e che il precedente **articolo 14, comma 9** (richiamato dal **comma 1** in esame) esclude - ad eccezione, si intende, delle fattispecie disciplinate dal

---

<sup>76</sup> Le norme in materia di assegni straordinari non concernono il fondo di solidarietà residuale, (cosiddetto fondo di integrazione salariale, di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 148, e successive modificazioni); tale fondo è relativo ai datori di lavoro che non rientrino né nelle forme generali dei trattamenti di integrazione salariale né in alcun accordo o contratto summenzionato.

<sup>77</sup> Per il personale del credito, anche cooperativo, trovano applicazione, in via transitoria, requisiti meno stringenti, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 234, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

presente **articolo 22** - che possano essere considerati i requisiti di cui al medesimo **articolo 14** ai fini dell'applicazione degli istituti di assegno straordinario.

La nuova fattispecie di assegno è subordinata alla sussistenza di accordi o contratti collettivi, di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali sia stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedano all'assegno medesimo.

Resta fermo il principio - richiamato dal **comma 1** - secondo cui per l'assegno straordinario è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura del medesimo assegno e della contribuzione correlata<sup>78</sup>.

Il **comma 3** prevede, con riferimento ai lavoratori che accedano ad un assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà bilaterale, che quest'ultimo provveda, a suo carico e previo il versamento allo stesso fondo della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili. La nuova norma si applica a prescindere dalla circostanza che i periodi oggetto di riscatto o di ricongiunzione siano necessari o meno per il conseguimento del diritto all'assegno straordinario. Nell'ambito di applicazione della norma rientrano esclusivamente i periodi (da riscattare o ricongiungere) precedenti l'accesso al fondo di solidarietà.

Le somme versate al fondo ai sensi del **presente comma** sono deducibili dalla base imponibile fiscale (ai sensi della normativa vigente).

Il **comma 4** prevede che, per le prestazioni - con decorrenza successiva al 1° gennaio 2019 - in favore dei lavoratori derivanti dagli accordi cosiddetti di isopensione - di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni - ovvero derivanti dagli istituti di assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali - di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 -, il datore di lavoro abbia l'obbligo di provvedere al pagamento della medesima prestazione al lavoratore anche per i periodi eventualmente intercorrenti tra la maturazione del requisito per il trattamento pensionistico e la prima decorrenza utile del medesimo trattamento, mentre il versamento della contribuzione correlata (ove previsto dagli accordi costitutivi) è dovuto solo fino al raggiungimento del requisito suddetto. L'intervento normativo di cui al presente **comma 4** appare connesso all'introduzione - da parte del **decreto-legge in esame** -, in alcune fattispecie, di termini dilatori per la decorrenza del trattamento pensionistico (rispetto alla data di maturazione del requisito).

Il **comma 5** richiede che gli accordi "previsti dal presente articolo", ai fini della loro efficacia, siano depositati in via telematica presso l'Ispettorato nazionale del lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Si valuti l'opportunità di chiarire quale

---

<sup>78</sup> La norma richiamata è posta dall'articolo 33, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015. Una deroga transitoria a tale principio è prevista dall'articolo 1, comma 235, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.



sia l'ambito degli accordi così richiamati. Il medesimo **comma 5** specifica, inoltre, che le disposizioni del **presente articolo** si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione. Si valuti l'opportunità di chiarire il termine di decorrenza del deposito in via telematica, qualora quest'ultima norma si riferisca anche ai fondi già costituiti.

Il **comma 6** ammette che il Fondo di solidarietà operante nel settore del lavoro in somministrazione versi all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il regime generale pensionistico dei lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, **come specificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il medesimo **comma 6** specifica che rientrano altresì tra le competenze del Fondo suddetto, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.

### **Articolo 23** ***(Trattamenti di Fine Servizio)***

L'**articolo 23** prevede, in primo luogo, che i **termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio** (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedano al pensionamento anticipato ai sensi del **precedente articolo 14** (cosiddetta “quota 100”) decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201<sup>79</sup>.

Lo stesso articolo prevede altresì la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti della cd. “quota 100” (di cui all'**articolo 14**) o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme summenzionate, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, entro un determinato importo massimo. Il finanziamento (e i relativi interessi) sono restituiti integralmente a valere sull'indennità di fine servizio liquidata al pensionato, secondo la tempistica di liquidazione definita a normativa vigente (articolo 12 del D.L. 78/2010).

Per l'accesso ai richiamati finanziamenti si **istituisce** - nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - un apposito **Fondo di garanzia**, con una dotazione iniziale pari a **75 milioni** di euro per il **2019**.

Il **comma 1** prevede che i termini temporali per la **corresponsione dei trattamenti di fine servizio** (comunque denominati) dei lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001<sup>80</sup>, nonché del personale degli enti pubblici di ricerca, **che fruiscano dell'anticipo pensionistico** di cui al precedente **articolo 14** (alla cui scheda si rimanda) decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla **pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata** di cui all'articolo 24 del D.L. 201/2011.

---

<sup>79</sup> Convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

<sup>80</sup> L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

Sotto il profilo della redazione formale del testo, sebbene il testo faccia riferimento alla indennità di fine servizio “comunque denominata”, si ricorda che quest’ultima è un istituto corrisposto ai soli dipendenti degli enti locali, mentre la platea dei soggetti interessati dall’articolo in esame comprende anche i dipendenti statali (ai quali viene corrisposta l’indennità di buonuscita). Si valuti, quindi, l’opportunità di utilizzare la dizione “trattamenti di fine servizio”, che comprende entrambi gli istituti.

**Il comma 2** consente ai **soggetti che fruiscono dell’anticipo pensionistico “quota 100” già menzionati al comma 1, o che accedono ai pensionamenti di vecchiaia o anticipati in precedenza richiamati** (ai sensi dell’articolo 24 del D.L. 201/2011), di **richiedere una somma pari all’indennità di fine servizio maturata**, mediante **finanziamento bancario agevolato**. Nel corso dell’esame al Senato, è stato specificato che la normativa riguarda anche i soggetti che abbiano avuto accesso ai suddetti pensionamenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Le norme in esame prevedono:

- che la richiesta di finanziamento sia basata su certificazioni apposite rilasciate dall’ente responsabile per l’erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato; **nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati** l’originario riferimento all’Inps quale ente erogatore è stato sostituito da tale nuova formulazione, atteso che l’erogazione del TFS è effettuata anche da altri enti pubblici;
- che sia stipulato un **accordo quadro** tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, della Pubblica Amministrazione, e l’Associazione Bancaria Italiana, sentito l’INPS, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del provvedimento in esame;
- che i lavoratori interessati presentino la richiesta di finanziamento di una somma pari all’indennità di fine servizio alle **banche o agli intermediari aderenti all’accordo**;
- che, ai fini del **rimborso del finanziamento** e dei relativi interessi, **l’ente erogatore trattenga il relativo importo dall’indennità di fine servizio** fino a concorrenza dello stesso. Nel corso dell’esame **presso la Camera dei deputati** è stato precisato che gli importi trattenuti non **sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento** neanche in misura limitata al quinto e, in ogni caso, a **esecuzione forzata** in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare;
- che il finanziamento sia **garantito dalla cessione**, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, *pro solvendo*, **dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato**, che il soggetto pensionando vanta nei confronti dell’ente erogatore.

Si ricorda che nella **cessione pro solvendo** il cedente, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l’eventuale inadempimento del debitore. Se il debitore non paga, sarà il cedente a restituire le somme al cessionario. Al

contrario, nella **cessione pro soluto** il cedente stesso resta liberato da ogni obbligo di pagare il debito se non vi provveda il debitore ceduto.

Nel corso dell'esame **presso la Camera dei deputati** è stato precisato infine che gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominati provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*Si valuti l'opportunità di chiarire se il presente **comma 2** si riferisca ai soli dipendenti pubblici - come, letteralmente, sembrerebbe indicare il riferimento, contenuto nel **comma 2**, ai "soggetti di cui al **comma 1**". In ogni caso, la norma in esame non riguarda le forme di pensione anticipata previste da fonti normative diverse da quelle richiamate dal **comma 2**, come quella di cui al precedente **articolo 16** (cosiddetta opzione donna).*

Ai sensi del **comma 5**, il limite massimo della somma concedibile è pari a **45.000 euro**, come disposto nel corso dell'esame al Senato (in luogo di 30.000), ovvero è pari all'importo spettante al personale che richiede il finanziamento, ove l'indennità di fine servizio - comunque denominata - sia inferiore

Il **comma 5**, inoltre, demanda all'accordo quadro di cui al **comma 2** la determinazione del tasso di interesse del finanziamento.

Al riguardo, la relazione tecnica chiarisce che l'operazione si presenta come un finanziamento richiesto da un privato a un istituto finanziario; il finanziamento è restituito integralmente a valere sull'indennità di fine servizio dovuta al pensionando, secondo le norme vigenti in tema di liquidazione della stessa.

Con il **comma 3** si **istituisce** - nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - un apposito **Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti** di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a **75 milioni** di euro per il **2019**, come disposto nel corso dell'esame al Senato (in luogo di 50 milioni).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del **Fondo per le garanzie rilasciate dallo Stato** (istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66).

La garanzia del Fondo copre l'80% del finanziamento richiamato e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate ai criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del successivo comma 8.

La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.

La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> Di cui all'articolo 31 della L. 196/2009.

Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio per le retribuzioni e i contributi dovuti ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 2751-*bis*, numero 1), c.c.<sup>82</sup>.

Inoltre, il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751-*bis*, numero 1), c.c..

Ai sensi del successivo **comma 8**, la **gestione** del richiamato fondo è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Pubblica Amministrazione. Per tale gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Il **comma 4 esenta le operazioni di finanziamento** in parola, nonché le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto, **dalle imposte** di registro, di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità relative agli adempimenti antiriciclaggio (di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

L'**articolo 25 del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231**, (antiriciclaggio) prevede che in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare **misure di adeguata verifica della clientela semplificate** sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti. Ai fini dell'applicazione di tali misure semplificate e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al **rischio in concreto** rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei alcuni indici di basso rischio, relativi alle tipologie di clienti, alle tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche.

Il **comma 6** chiarisce che gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.

Infine, ai sensi del **comma 7**, si dispone che le **modalità di attuazione** delle disposizioni di cui all'articolo in esame (nonché gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del T.U.B., che reca specifiche disposizioni in materia di finanziamenti), per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato siano disciplinati

---

<sup>82</sup> Ai sensi del primo comma, numero 1), del richiamato articolo stabilisce hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.

con apposito **D.P.C.M.**, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

### **La rateizzazione del TFR**

Nel settore pubblico, fino all'emanazione del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il trattamento di fine rapporto, veniva liquidata l'indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l'indennità di buonuscita ai dipendenti statali. I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull'ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell'amministrazione statale o dell'ente locale.

L'articolo 12, commi 7 e 8, del D.L. n. 78/2010, ha disposto che dal 31 maggio 2010, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche specificamente individuate, il riconoscimento dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità di buonuscita, del TFR e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata, spettante in seguito a cessazione di servizio, venga erogata:

- in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio di cui al precedente comma, ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo dopo, rispettivamente, 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo.

Merita inoltre ricordare che l'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997, ha stabilito che alla liquidazione dei TFS, comunque denominati per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne abbiano titolo, **l'ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro** e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi 3 mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

### **I trattamenti di fine servizio**

Nel settore pubblico, il lavoratore subordinato ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad un trattamento di fine servizio/rapporto. Fino all'emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il Trattamento di

Fine Rapporto (TFR), veniva liquidata **l'indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l'indennità di buonuscita ai dipendenti statali.**

I Trattamenti di Fine Servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull'ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell'amministrazione statale o dell'ente locale.

### ***Indennità premio di fine servizio***

Spetta, all'atto del collocamento a riposo, ai dipendenti degli enti locali, del S.S.N. e degli altri enti iscritti alla ex gestione INADEL (Istituto Nazionale per i Dipendenti degli Enti Locali), assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000.

L'indennità consiste in una somma in denaro erogata "una tantum" e ne hanno diritto gli iscritti che:

- abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessa dal servizio presso un Ente iscritto e sia riassunto, senza soluzione di continuità, presso un altro Ente sempre iscritto all'INPDAP);
- abbiano almeno un anno di iscrizione all'INPDAP.

Durante il periodo di iscrizione, le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare all'INPDAP un contributo pari al 6,10% degli emolumenti utili al calcolo della prestazione, di cui il 3,60 % a loro carico e il restante 2,5% a carico del lavoratore.

La prestazione è pari ad 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi di servizio per ogni anno di servizio maturato, comprensiva dell'indennità integrativa speciale (cioè l'indennità di contingenza).

Nei casi di reinscrizione, l'indennità viene riliquidata limitatamente al nuovo servizio prestato, se quello precedente è già stato oggetto di liquidazione.

L'indennità si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui è sorto il diritto; è soggetta a tassazione separata; non è cedibile; è sequestrabile e pignorabile nei limiti di 1/3 per crediti alimentari e di 1/5 negli altri casi. Attualmente non è consentita, a differenza di quanto previsto per il TFR, la corresponsione di anticipazioni sulla prestazione.

### ***Indennità di buonuscita***

Spetta, all'atto del collocamento a riposo, ai dipendenti statali e gli altri iscritti alla ex gestione ENPAS (Ente nazionale previdenza e assistenza ai dipendenti statali), assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000.

L'indennità consiste, come nel caso dell'indennità premio di fine servizio, in una somma in denaro erogata "una tantum" alla quale hanno diritto gli iscritti in possesso degli identici requisiti di iscrizione all'INPDAP individuati in precedenza.

Durante il periodo di iscrizione le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare all'INPDAP un contributo pari al 9,60% degli emolumenti utili al calcolo della prestazione, di cui il 7,10 % a loro carico e il restante 2,50% a carico del lavoratore.

L'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell'80% dell'ultimo trattamento retributivo, dell'indennità integrativa speciale (nella misura del 60%), della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (periodi di servizio resi con iscrizione al fondo, riscattati, nonché quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali, la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative), computando come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (quella uguale o inferiore si trascura).

Gli iscritti, inoltre, hanno la facoltà di chiedere, agli effetti della liquidazione della buonuscita, la valutazione dei servizi statali civili e militari prestati, valutabili, riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di pensione a carico dello Stato, non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio.

Come l'indennità premio di fine servizio, l'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui è sorto il diritto; è soggetta a tassazione separata; non è cedibile; è sequestrabile e pignorabile nei limiti di 1/3 per crediti alimentari e di 1/5 negli altri casi. Anche in questo caso non è consentita, a differenza di quanto previsto per il TFR, la corresponsione di anticipazioni sulla prestazione.



La seguente tabella riassume le differenze di calcolo tra le due indennità e il TFR

<b>Prestazione</b>	<b>Calcolo</b>	<b>Contr. lavoratore</b>	<b>Contr. Datore di lavoro</b>
Indennità di buonuscita (Stato)	1/12 dell'80% ultima retribuzione + 48% IIS per anni utili(*)	2,50%	7,10%
Indennità premio di fine servizio (Enti locali, Asl ecc)	1/15 dell'80% ultima retribuzione annua compresa IIS	2,50%	3,60%
TFR	Somma degli accantonamenti annui, pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata annualmente ad un tasso costituito dall'1,5% + 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo	==	6,91%

(\*) Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del CCNL Comparto Ministeri del 12 giugno 2003 (Quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'IIS cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare.

## **Articolo 24** **(Detassazione TFS)**

**L'articolo 24 riduce l'imposta** sul reddito delle persone fisiche sull'**indennità di fine servizio** (comunque denominata) per la **cessazione** dal rapporto di lavoro, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa (o, in caso di cessazione anteriore al 1° gennaio 2019, fra tale data) e la corresponsione della relativa indennità. Tale riduzione si applica sull'**imponibile** dell'indennità **non superiore a 50 mila euro**.

In particolare, la disposizione (**comma 1**) in esame determina la **riduzione dell'aliquota dell'imposta** sul reddito delle persone fisiche determinata sull'**indennità di fine servizio** (per approfondimenti sul quale si rimanda alla scheda di lettura sul precedente **articolo 23**), comunque denominata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

Tale disposizione prevede che l'**aliquota** sia determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

L'aliquota viene **ridotta in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la cessazione del rapporto di lavoro (o, in caso di cessazione anteriore al 1° gennaio 2019, fra tale data) e la corresponsione della relativa indennità**.

In particolare, la riduzione è **pari a**:

- **1,5** punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- **3** punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- **4,5** punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- **6** punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- **7,5** punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

Il **comma 2** specifica, inoltre, che tali riduzioni **vengono applicate sull'imponibile** dell'indennità di fine servizio di importo **non superiore a 50.000 euro**.

*Si valuti l'opportunità di chiarire se le riduzioni di cui al **presente articolo** trovino applicazione anche per i lavoratori privati, qualora, di fatto, il trattamento di fine rapporto sia ad essi corrisposto oltre i termini temporali contemplati dal **medesimo articolo**.*

## **Articolo 25** ***(Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici)***

L'**articolo 25** reca alcune modifiche alla disciplina sull'**ordinamento dell'INPS e dell'INAIL**, prevedendo, tra l'altro, la reintroduzione del **consiglio di amministrazione** tra gli organi di tali enti. Consente, inoltre, che, in fase di prima attuazione, si provveda con decreto ministeriale alla nomina di soggetti che, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, assicurino il corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dei due enti dopo la scadenza, la decadenza o la cessazione del mandato del Presidente dell'Istituto.

La **Camera dei deputati** ha introdotto l'ulteriore figura del **Vice Presidente** tra gli organi degli enti.

Il **comma 1** novella l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, incidendo sull'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL<sup>83</sup>.

Ai sensi del testo finora vigente, sono organi dell'INPS e dell'INAIL: il presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci, il direttore generale. Il **comma 1, lettera a)**, inserisce tra gli organi degli enti in oggetto il **consiglio di amministrazione**. La novella ripristina, quindi, tale organo, già previsto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale lo aveva soppresso attribuendo le sue funzioni al Presidente dell'ente. A seguito delle **modifiche approvate durante l'esame presso la Camera dei deputati**, si aggiunge la figura del **Vice Presidente** tra gli organi degli enti in oggetto.

Riguardo al **Presidente**, la **lettera b)** del **comma 1** ripropone sostanzialmente la disciplina di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, precedente le modifiche del decreto-legge n. 78 del 2010. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Quanto alla sua **nomina**, la novella conferma la disciplina finora vigente, ad eccezione della soppressione dell'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto (la norma fino ad ora vigente prevedeva peraltro che il Consiglio dei Ministri potesse comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni). Le norme procedurali in esame rinviano alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (che reca disciplina sul parere delle competenti Commissioni parlamentari sulle nomine di enti pubblici) ed all'articolo 3 della legge n. 400 del 1988. La nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta

---

<sup>83</sup> Oltre all'INPS e all'INAIL, rientravano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo di riordino l'IPSEMA (soppresso dall'art. 7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010) e l'INPDAP (soppresso dal decreto-legge n. 201 del 2011, che ne ha trasferito le funzioni all'INPS).

del Ministro competente. Nel caso in esame, si prevede che la deliberazione del Consiglio dei Ministri sia adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Riguardo ai requisiti stabiliti per la carica di Presidente, cfr. *sub* la successiva **lettera d)**.

La **lettera b-bis)**, introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede che il **Vice Presidente** possa sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e possa svolgere tutte le funzioni ad esso delegate. Il Vice Presidente è un componente del consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge n. 14 del 1978 (v. sopra). La disposizione pone i requisiti della comprovata competenza e della specifica esperienza gestionale.

La **lettera c)** interviene sulla disciplina concernente il **consiglio di indirizzo e vigilanza**.

La novella di cui al **numero 1)** inserisce la fattispecie della decadenza del Presidente dell'ente tra le ipotesi in cui il medesimo consiglio deve informare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali circa la necessità di nominare un nuovo Presidente.

La novella di cui al **numero 2)** specifica che, qualora ricorra una delle suddette ipotesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto.

La novella di cui alla **lettera d)** definisce le funzioni e la composizione del **consiglio di amministrazione**.

Le norme sulle funzioni ripropongono quanto previsto prima della novella recata dal decreto-legge n. 78 del 2010 (la quale sopprimeva il medesimo consiglio).

All'organo in esame spetta di:

- predisporre i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- approvare i piani annuali nell'ambito della programmazione;
- deliberare i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
- deliberare il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale; deliberare l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti di amministrazione e contabilità;
- deliberare i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni (di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito dalla legge n. 48 del 1988);

- trasmettere trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza.

Il consiglio di amministrazione esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.

La novella di cui alla medesima **lettera d)** prevede che il consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri - ovvero da tre membri e dal Vice Presidente, in conseguenza dell'introduzione (**operata, come detto, dalla Camera**) di quest'ultima figura -.

Si ricorda che la disciplina previgente rispetto alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010 prevedeva che il consiglio di amministrazione fosse composto dal Presidente dell'Istituto (che lo presiedeva) e da otto esperti per l'INPS e da sei esperti per l'INAIL.

Per i componenti del consiglio (ivi compreso il presidente dell'ente) vengono richiesti - come già nel testo relativo ai previgenti consigli di amministrazione - comprovata competenza e professionalità, nonché indiscussa moralità ed indipendenza. Le novelle in esame (in base alla riformulazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, operata dalla precedente **lettera b)**) non prevedono anche requisiti più specifici per la nomina del Presidente - la disciplina finora vigente faceva riferimento ad alta professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente -.

Si applicano ai membri del consiglio, in base ai richiami contenuti nella novella in esame, le disposizioni riguardanti: gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013); le norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013). Riguardo alle incompatibilità, si stabilisce esplicitamente che la carica di membro del consiglio di amministrazione sia incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.

La **lettera e)** integra il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994. Si prevede che il consiglio di amministrazione sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Si valuti l'opportunità, sul piano redazionale, di coordinare tale novella con quella di cui alla precedente **lettera b)**, che contempla una procedura parzialmente diversa per la nomina del presidente dell'ente (il quale, come detto, è anche presidente del consiglio di amministrazione).

La disciplina sulla nomina del consiglio di amministrazione precedente il decreto-

legge n. 78 del 2010 stabiliva che il decreto fosse emanato "di concerto" con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.

La **lettera f)** - sostituendo il comma 11 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 479 - demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la **definizione degli emolumenti dei Presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione** di INPS e INAIL. I relativi costi sono compensati mediante corrispondente riduzione dei costi di funzionamento dei rispettivi enti. A tal fine, ciascun Istituto definisce interventi di riduzione strutturale della spesa - ulteriori rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente - entro il 30 aprile 2019. Le suddette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi enti previdenziali e comunicate ai Ministeri vigilanti.

Il **comma 2** dell'**articolo in esame** pone una **disciplina transitoria**, applicabile all'INPS e all'INAIL, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina del Presidente e del consiglio di amministrazione dei medesimi Istituti - nonché del Vice Presidente secondo la **modifica approvata dalla Camera** - al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente in carica. In fase di prima attuazione, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, si consente la nomina di **soggetti cui sono attribuiti i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione**, nonché - secondo la **modifica approvata dalla Camera** - del **Vice Presidente**, come individuati nelle disposizioni in esame. La nomina avviene con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, **secondo una modifica apportata durante l'esame presso la Camera dei deputati**, sono definiti gli **emolumenti** spettanti ai soggetti di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, sempre con riferimento alla suddetta fase di prima attuazione, viene esclusa l'applicazione della disciplina sulla proroga temporanea degli organi amministrativi non ricostituiti (di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 293 del 1994).

Il **comma 3** abroga il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale attribuiva le funzioni del consiglio di amministrazione al Presidente dell'Istituto.

**Articolo 25-bis**  
***(Disposizioni per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)***

L'**articolo 25-bis** stabilisce l'applicabilità, in via transitoria, della disciplina prevista dai singoli ordinamenti degli enti ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, fino a quando, **in sede di contrattazione collettiva**, tali enti non abbiano definito **una specifica disciplina in materia**.

**Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato disposto che la richiamata disciplina sia applicabile, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre 2019.**

A tal fine, l'articolo in esame integra l'articolo 9, comma 5, della L. 150/2000<sup>84</sup>. Tale comma 5 demanda alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione - con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti - l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 3 del D.P.R. 422/2001<sup>85</sup> stabilisce che l'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui al summenzionato articolo 9 della legge n. 150 del 2001, è subordinato:

- al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni,
- al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti<sup>86</sup>, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa e per il personale che, ove previsto, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni istituzionali, ivi compresi i rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media (salvo le disposizioni specifiche previste per l'Amministrazione degli affari esteri dal d.P.R. n. 18 del 1967).

---

<sup>84</sup> Recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

<sup>85</sup> Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.

<sup>86</sup> Di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Esso prevede che presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e delle province autonome è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio, ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti.



**Articolo 25-ter**  
***(Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici)***

L'**articolo 25-ter** formula un principio generale, in base al quale tutti gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono fornire ai soggetti percettori precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle **quote associative sindacali**.

Si demanda ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la definizione delle modalità di attuazione della norma in esame, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Articolo 26

### *(Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)*

L'articolo 26 reca modifiche alla disciplina del **Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale**.

Il richiamato Fondo speciale (di seguito Fondo) ha lo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità del personale del settore del trasporto aereo, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del medesimo settore (vedi *infra*).

L'intervento in esame mira a prorogare per un ulteriore anno alcune disposizioni volte a mantenere l'assetto del Fondo alla normativa antecedente alla L. 92/2012 (e in seguito al D.Lgs. 148/2015, che attualmente disciplina i fondi di solidarietà).

Più specificamente si dispone:

- che dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento della richiamata addizionale siano riversate alla GIAS<sup>87</sup>, mentre per l'anno 2019 le stesse somme siano riversate alla medesima gestione nella misura del 50% (nuovo testo del comma 47 dell'articolo 2 della L. 92/2012) (**comma 1**);
- l'incremento della richiamata addizionale comunale sui diritti di imbarco di tre euro a passeggero. Tale incremento è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo in esame, e, per il 2019, all'alimentazione del Fondo medesimo nella misura del 50% (nuovo testo del comma 48, lettera *a*), dell'articolo 2 della L. 92/2012) (**comma 2**).

Vengono infine **abrogati (comma 3)** i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del D.L. 113/2016.

Tali commi disciplinano il regime dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco per il 2019.

Più specificamente, tali commi stabiliscono che l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, che era stata incrementata, ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 2, del D.L. 7/2005 di 3 euro a passeggero (e rispetto alla quale per gli anni 2016-2018 sono applicati gli ulteriori incrementi di cui al citato decreto ministeriale del 29 ottobre 2015, che cessano di operare proprio dal 2019) sia ulteriormente incrementata di 32 centesimi di

---

<sup>87</sup> La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l'INPS, dall'articolo 37 della L. 88/1989, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

In generale, sono a carico della gestione: le pensioni sociali; l'onere delle integrazioni all'assegno ordinario di invalidità; c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori; gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori; gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia.

euro per passeggero (comma 5). Il gettito di tale incremento è acquisito al patrimonio netto dal Fondo speciale (vedi *infra*).

Inoltre, l'incremento indicato può essere rideterminato in riduzione tenuto conto dell'andamento e delle prestazioni del Fondo speciale e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo.

Il Fondo in esame rientra tra i **fondi di solidarietà bilaterali** (si veda anche scheda *sub* articolo 22), istituiti ai sensi dell'articolo 3, commi 4-45, della L. 92/2012 (cd. Riforma del mercato del lavoro) per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. **Attualmente, la materia è disciplinata dagli articoli 26-40 del D.Lgs. 148/2015.**

Il Fondo speciale in oggetto, istituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del D.L. 249/2004, è **stato adeguato alla normativa vigente con il decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269.**

Il Fondo speciale è stato istituito con la finalità di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante: il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari; l'erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro (ivi compresi i contratti di solidarietà), da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

Il Fondo speciale è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,333% e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,167% (per un totale quindi pari allo 0,50%). Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso. Per quanto concerne le risorse volte ad alimentare il Fondo speciale, si fa presente, inoltre, che l'articolo 6-*quater* del D.L. n. 7/2005 ha aumentato di un euro l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri, (portandola così a 2 euro), destinando le relative risorse, fino al 31 dicembre 2015, al Fondo speciale. Su tale disposizione sono successivamente intervenuti i commi 47 e 48 dell'articolo 2 della legge n.92/2012 i quali hanno previsto che le maggiori risorse destinate al Fondo speciale ai sensi dell'articolo 6-*quater* del D.L. n. 7/2005 fossero riversate, a partire dal 1° gennaio 2016, all'INPS.

In materia, successivamente alla L. 92/2012, ma prima della riforma seguita al D.Lgs. 148/2015, è intervenuto il D.L. 145/2013.

L'articolo 3, comma 47, lettera *c*), della L. 92/2012 (abrogato dall'articolo 13, comma 22, del D.L. 145/2013) aveva previsto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'articolo 1-*ter* del DL 294/2004, in vista della trasformazione del Fondo speciale in Fondo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-21, della richiamata L. 92/2012.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 47 e 48, della L. 92/2012 (così come modificati dall'articolo 13, commi 21, lettere *a*) e *b*), del D.L. 145/2013), hanno avuto lo scopo di mantenere il richiamato Fondo nell'assetto antecedente alle disposizioni della stessa L. 92/2012 (e delle successive disposizioni del D.Lgs. 148/2015).

Più specificamente, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio del Fondo fino al 2018, è stata prolungata di **tre anni** sia l'operatività delle norme (articolo 2, commi 47, della L. 92/2012) che hanno disposto la devoluzione al Fondo medesimo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili (quindi fino al **1° gennaio 2019**), sia l'incremento (articolo 2, comma 48, lettera a), della L. 92/2012), di 3 euro a passeggero dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco (quindi fino al **31 dicembre 2018**) di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del D.L. 7/2005.

## **Articoli 26-bis e 26 ter** **(Disposizioni in materia di CIGS)**

Gli **articoli 26-bis e 26-ter** dettano disposizioni in materia di CIGS.

L'**articolo 26-bis** rfinanzia per gli anni 2019 e 2020 le  **misure in materia di ammortizzatori sociali** previste dall'articolo 22-bis del D.Lgs. n. 148 del 2015 e successive modificazioni.

In particolare, sono stanziati **ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per il 2020** per la prosecuzione di programmi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendali e contratto di solidarietà.

Detti importi sono a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

L'articolo 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 (introdotto dall'articolo 1, comma 133, della L. 205/2017 e modificato, da ultimo, dall'art. 25, c. 1, del D.L. 119/2018) ha consentito, per il biennio 2018-2019 una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS).

La deroga è ammessa per le imprese che presentino una rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale. In tale ambito, la deroga è subordinata sia alla stipulazione in sede governativa di un accordo - presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della regione o delle regioni interessate -, sia alla presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale - che contemplino specifiche azioni di politiche attive - concordati con la regione o le regioni interessate, sia alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi:

- il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario;
- il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale;
- per la causale contratto di solidarietà, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo;
- il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento;

Per le prime tre ipotesi, si prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la terza ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi. Per il complesso delle proroghe in esame è fissato un limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro annui, per il biennio 2018-2019. Al relativo onere finanziario si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'**articolo 26-ter** autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in presenza di determinate condizioni occupazionali e finanziarie, a disporre **acconti**

sulla erogazione del trattamento di integrazione salariale al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi di aziende ricadenti in aree di crisi complessa con organico superiore a 500 unità lavorative

In particolare, la norma, che introduce un comma aggiuntivo (1-bis) all'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è rivolta ai lavoratori dipendenti di imprese con un rilevante organico (superiore a 500 unità) che hanno in corso dei programmi pluriennali di riorganizzazione in aree in cui è accertata la complessità della crisi, che hanno già stipulato specifico accordo in sede ministeriale per la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 bis medesimo.

Accanto al requisito dimensionale dell'impresa e alla sua operatività in aree di crisi, si richiede l'esistenza di difficoltà nella realizzazione dei programmi di riorganizzazione stessi legati al reperimento delle risorse finanziarie.

A seguito di istruttoria degli uffici competenti in ordine alla ricorrenza dei suddetti presupposti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, che sono computate nell'ambito delle mensilità autorizzabili dalla disposizione di cui al comma 1<sup>88</sup> e a valere sulle stesse risorse già stanziare dal successivo comma 3 dell'articolo 21-bis sul Fondo per l'occupazione e formazione.

Qualora l'istanza di proroga della CIGS non sia accolta, si prevede, infine, che le somme corrisposte ai lavoratori saranno recuperate dall'Inps a carico dell'impresa, come avviene nei casi di successiva revoca dei trattamenti di CIGS già autorizzati, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 108/2002, convertito nella legge n.172/2002<sup>89</sup>.

---

<sup>88</sup> Per le imprese nelle condizioni descritte nel testo, il comma 1 prevede la possibilità, per gli anni 2018 e 2019, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, di una proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui al precedente articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui allo stesso articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.

<sup>89</sup> Secondo tale disposizione, in caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa.

**I commi 2 e 3, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** hanno ad oggetto la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'art. 1, c. 145, della L. 205/2017.

Più nel dettaglio, il nuovo **comma 2** prevede la facoltà per le regioni e le province autonome di prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi, le richiamate prestazioni, a condizione che sia previamente acquisito l'accordo tra azienda e parti sociali ai fini della proroga (integrato da un apposito piano di politiche attive, supportato dalla regione o dalla provincia autonoma, in favore dei lavoratori interessati).

Il **comma 3** specifica che al conseguente onere si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome

Si ricorda che l'art. 1, c. 145, della L. 205/2017 (come modificato dall'art. 2, del D.L. 44/2018) prevede la facoltà per le regioni di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. La suddetta proroga è concessa - al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi suddette - nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni per l'erogazione di ammortizzatori sociali in deroga.

**Articolo 26-quater**  
***(Trattamenti di integrazione salariale in deroga)***

**Il presente articolo** concerne i **termini temporali** per la presentazione, da parte del datore di lavoro, dei dati necessari per il pagamento, da parte dell'INPS, dei **trattamenti di integrazione salariale in deroga**, con riferimento ai casi in cui tale pagamento debba essere operato direttamente dall'INPS ai lavoratori.

In particolare, si richiede che i dati suddetti siano inviati, secondo le modalità stabilite dall'INPS, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (del trattamento medesimo).

La novella prevede inoltre che, qualora il termine (posto a pena di decadenza) decorra inutilmente, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad esse connessi siano a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi decorrono dalla suddetta data di entrata in vigore.



**Articolo 26-quinquies**  
***(Trattamento pensionistico del personale ENAV)***

L'articolo in esame reca disposizioni concernenti **il trattamento pensionistico del personale ENAV**.

I **commi 1 e 2** concernono il requisito anagrafico ed i termini di decorrenza del **trattamento pensionistico di vecchiaia** delle seguenti categorie di dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV): **controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo**. Il (nuovo) **comma 3** reca la copertura finanziaria dei conseguenti oneri.

Nella disciplina vigente, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per i soggetti in esame - sempre che venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e gli ordinamenti di settore (che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo) non ne prevedano l'elevazione<sup>90</sup> - è pari a 60 anni, qualora essi siano stati assunti dall'ENAV entro il 1° gennaio 1996, con l'applicazione dei termini di decorrenza del trattamento (cosiddette finestre) di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b*), della L. 24 dicembre 2007, n. 247; per i soggetti assunti dopo il 1° gennaio 1996 (i quali sono iscritti al regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati<sup>91</sup>) trovano attualmente applicazione, secondo l'interpretazione seguita dall'INPS<sup>92</sup>, i requisiti per la pensione di vecchiaia del regime generale INPS dei lavoratori dipendenti privati. Le novelle di cui ai **commi 1 e 2** estendono ai soggetti assunti dopo il 1° gennaio 1996 il requisito anagrafico ed i termini di decorrenza già previsti per quelli assunti in data antecedente.

La **Camera dei deputati ha disposto la soppressione del comma 3 del testo approvato dal Senato in prima lettura**, che eliminava il beneficio contributivo previsto per i dipendenti dell'ENAV in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, consistente nel riconoscimento (figurativo), in relazione alla propria età anagrafica, di un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali, per un massimo di cinque anni.

In base ai termini già previsti dalla citata lettera *b*) dell'articolo 1, comma 5, della L. n. 247 del 2007, i soggetti in possesso dei requisiti in esame entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; i soggetti in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre possono accedere al pensionamento

---

<sup>90</sup> Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga (ai requisiti generali per la pensione di vecchiaia) trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'autorità competente.

<sup>91</sup> L'iscrizione dei soggetti summenzionati al regime generale INPS è prevista dalla disciplina sulla trasformazione dell'ENAV da azienda autonoma in ente pubblico economico, trasformazione decorrente dal 1° gennaio 1996 (cfr. la L. 21 dicembre 1996, n. 665, e, in particolare, l'art. 8).

<sup>92</sup> Cfr. il paragrafo 7.1 della circolare INPS n. 86 del 3 luglio 2014.

dal 1° ottobre dell'anno medesimo; i soggetti in possesso dei requisiti entro il terzo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; i soggetti in possesso dei requisiti entro il quarto trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

Il (nuovo) **comma 3** provvede alla copertura finanziaria degli oneri (pari a 9,549 milioni di euro annui) derivanti dalle novelle di cui ai **commi 1 e 2**, riducendo nelle misure ivi indicate il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**Articolo 26-sexies**  
***(Sostegno al reddito dei lavoratori del settore del call center)***

La **norma** rfinanzia anche per l'anno 2019 le misure di sostegno al reddito dei lavoratori del settore dei *call center* previste dal comma 7 dell'articolo 44 del d.lgs. 148 del 2015.

In particolare, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per l'occupazione e la formazione.

**La relazione tecnica** precisa che la disposizione si rende necessaria per far fronte al fatto che “alcune realtà aziendali, alle quali è cessata la legislazione ordinaria di riferimento (Fondo integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2005) si trovano ancora ad affrontare sofferenze occupazionali che possono trovare soluzioni tramite l'articolo in questione, riguardanti circa n.2000 lavoratori.”

**Articolo 26-septies**  
**(Governance ANPAL)**

**L'articolo 26-septies, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga il termine entro il quale sono nominati il nuovo Presidente ed il nuovo direttore generale dell'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro).**

Più nel dettaglio, per consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare di ANPAL e di ANPAL Servizi S.p.A per un più efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:

- il termine per la nomina del nuovo **Presidente e del nuovo direttore generale dell'ANPAL** (modificando quanto disposto dall'art. 1, c. 718, della legge di bilancio 2019, n. 145/2018 che aveva previsto la suddetta nomina entro il 31 gennaio 2019) viene fissato in **120 giorni** dall'entrata in vigore della relativa disposizione (quindi entro il 1° maggio 2019), con contestuale decadenza delle attuali cariche;
- conseguentemente, il termine per l'adeguamento degli **statuti** di A.N.P.A.L. e A.N.P.A.L. Servizi S.p.A. alla suddetta previsione viene fissato in **180 giorni** (in luogo dei 60 attualmente previsti) dall'entrata in vigore della relativa disposizione (art. 1, c. 719, della legge di bilancio 2019, n. 145/2018).

## **Articolo 27** **(Disposizioni in materia di giochi)**

L'articolo 27 contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi. Il comma 1 aumenta la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato "10&Lotto". Il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 1051, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), disponendo un ulteriore aumento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili agli apparecchi cosiddetti *new slot*. Il comma 3 subordina il rilascio dei nulla osta di distribuzione ai produttori e agli importatori degli AWP al versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per i concessionari di apparecchi AWP, per il solo anno 2019, il corrispettivo *una tantum* è fissato in 200 euro per ogni singolo apparecchio. Si chiarisce, inoltre, al comma 4 che l'introduzione della tessera sanitaria per l'accesso agli apparecchi AWP deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto. Il comma 5 stabilisce che, per il 2019, i versamenti dovuti con riferimento al prelievo erariale unico (PREU) a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno. Il comma 6 inasprisce le sanzioni applicabili all'organizzazione abusiva del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici. Il comma 7 identifica una nuova sanzione applicabile a chiunque produca o metta a disposizione apparecchi per il gioco lecito non conformi ai requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il comma 488 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), al fine di realizzare una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, ha sostituito le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, comma 9, della legge n. 699 del 1967 e 17, comma 4, della legge n. 25 del 1986, n. 25, fissando una ritenuta unica del 6 per cento.

In seguito, tale misura è stata modificata per effetto dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017, che ha aumentato la percentuale della ritenuta all'8 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Il comma 1 dell'articolo in esame, con riferimento al gioco numerico a quota fissa denominato "10&lotto" e ai relativi giochi opzionali e complementari, determina un ulteriore aumento fissandola all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. L'ultimo periodo del primo comma specifica che, per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa, resta ferma la ritenuta dell'8 per cento.

**Il comma 2** modifica l'articolo 1, **comma 1051 della legge di bilancio 2019, che ha incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell'1,35 e dell'1,25 per cento le aliquote del prelievo erariale unico (PREU)** applicabili agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera *a*), i cosiddetti *amusement with prizes* (AWP o *new slot*) e lettera *b*), le cosiddette *videolottery* (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Più precisamente, si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, *slot machine*, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, *videolottery*.

Si ricorda che, da ultimo, l'articolo 9, comma 6, del **decreto legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità)**, convertito con legge n. 96 del 2018, ha **aumentato la misura del prelievo erariale unico sui predetti apparecchi**, fissando le aliquote nella seguente modalità:

- al 19,25 per cento (AWP) e al 6,25 per cento (VLT) dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;
- al 19,6 per cento (AWP) e al 6,65 per cento (VLT) dal 1° maggio 2019;
- al 19,68 per cento (AWP) e al 6,68 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2020,
- al 19,75 per cento (AWP) e al 6,75 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2021
- al 19,6 per cento (AWP) e al 6,6 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2023.

**Il comma 1051 della legge di bilancio 2019** incrementa pertanto le predette aliquote di un **ulteriore 1,35 per cento per i cosiddetti *amusement with prizes* (AWP o *new slot*) e dell'1,25 per cento per le cosiddette *videolottery* (VLT)** a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Con il medesimo comma, è stata fissata inoltre la percentuale minima destinata alle vincite (*pay-out*) rispettivamente al 68 per cento per gli AWP e all'84 per cento per le VLT, specificando che le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincita devono essere concluse entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

**L'articolo 27, comma 2, del decreto in esame modifica il suddetto comma 1051, disponendo che l'aumento delle aliquote applicabili alle *new slot* sia pari al 2 per cento** (rispetto all'1,35 per cento disposto dalla legge di bilancio 2019).

Si ricorda che è stato l'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, al comma 13, a stabilire che agli apparecchi e ai congegni indicati all'articolo 110, comma 6, del TULPS (R.D. n. 773/1931), vale a dire le *newslot* (AWP) e le *videolottery* (VLT) si applichi un

prelievo erariale unico fissato originariamente in misura del 13,5 per cento delle somme giocate.

Si segnala, infine, che il comma 5 dell'articolo in esame stabilisce che per il **2019** i versamenti dovuti con riferimento al prelievo erariale unico (**PREU**) a titolo di primo, secondo e terzo **acconto** relativi al sesto bimestre sono **maggiorati nella misura del 10 per cento** ciascuno.

Con riferimento al **comma 3**, si ricorda preliminarmente che l'**articolo 38, comma 4, della legge n. 388 del 2000** (legge finanziaria 2001) prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, rilasci il **nulla osta** ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché ai loro gestori. Si tratta di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito, cosiddetti *amusement with prizes* (AWP o *new slot*).

Nella **richiesta di nulla osta** per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i **produttori e gli importatori autocertificano** che gli stessi apparecchi sono **conformi al modello** per il quale è stata conseguita la **certificazione** prevista dal citato articolo 38, comma 3, della legge finanziaria 2001. La certificazione viene rilasciata ad esito della positiva **verifica tecnica** della loro **conformità alle prescrizioni** stabilite con l'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare:

- che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata;
- la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame.

I produttori e gli importatori sono tenuti a **dotare ogni apparecchio oggetto della richiesta di nulla osta della scheda esplicativa** e a **consegnare** ai cessionari degli apparecchi una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa devono essere altresì consegnate in occasione di ogni ulteriore cessione degli apparecchi.

In particolare, il **comma 3** stabilisce, al primo periodo, che il **rilascio dei nulla osta di distribuzione** previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai produttori e agli importatori degli AWP, **venga subordinato al**

**versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio.**

Il secondo periodo del **comma 3** è invece riferito a **diverso e specifico regime di concessione di apparecchi AWP**, definito dall'articolo 12 del decreto legge n. 39 del 2009 e nuovamente disciplinato dall'articolo 24, commi 35 e 36, del decreto legge n. 98 del 2011. La disposizione in esame stabilisce che, per il solo anno 2019, il corrispettivo ***una tantum*** previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto legge n. 98 del 2011 sia fissato in **200 euro per ogni singolo apparecchio**.

L'articolo 12 del decreto legge n. 39 del 2009 ha definito uno specifico **regime di concessione della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco**, ai sensi del quale veniva data facoltà al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali di attuare la **concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto** del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate.

Rispetto a tali sistemi, l'articolo 24, comma 35, del decreto legge n. 98 del 2011, ha successivamente stabilito che, entro il 30 settembre 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avviasse le procedure occorrenti per un **nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito** prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972, prevedendo:

- a) **l'affidamento della concessione ad operatori di gioco**, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento di specifici requisiti. I soggetti aggiudicatari sono autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi AWP, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti già concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla installazione di videoterminali già acquisite, senza soluzione di continuità;
- b) **la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali**, fino al termine delle concessioni di cui alla precedente lettera a).

Il successivo comma 36 dell'articolo 24 (del decreto legge n. 98 del 2011) ha stabilito che il **rilascio delle concessioni suddette venisse subordinato al versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio AWP**, per il quale è richiesto il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. In tale contesto, **l'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto in esame** stabilisce che, per il solo anno 2019, il corrispettivo ***una tantum*** previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto legge n. 98 del 2011 sia fissato in **200 euro per ogni singolo apparecchio**.



Il **comma 4** dell'articolo 27 è riferito all'**accesso agli apparecchi AWP**, che, ai sensi dell'articolo 9-*quater* del decreto legge n. 87 del 2018, è consentito **esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori**. La disposizione in argomento specifica che, in considerazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 (comma 569, lettera *b*), e comma 1098), l'introduzione della tessera sanitaria deve intendersi riferita agli apparecchi AWP che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.

Si ricorda che l'**articolo 1, comma 569, lettera b) della legge di bilancio 2019** ha previsto che, al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi AWP e *videolottery*, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni, le regole tecniche di produzione degli apparecchi AWP che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del MEF ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016), devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI S.p.A. Il citato comma 943 della legge di bilancio 2016, modificato da ultimo dall'**articolo 1, comma 1098** della legge di bilancio 2019, prevede che, con decreto del MEF sia disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi AWP. I nulla osta per i medesimi apparecchi non possono più essere rilasciati dopo il **31 dicembre 2019** e tali apparecchi devono essere **dismessi entro il 31 dicembre 2020**. **A partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto**, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale. Il comma 1098 della legge di bilancio 2019 ha inoltre specificato che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.

Il **comma 5** dispone che, per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo **acconto** relativi al sesto bimestre dovuti a titolo di PREU, **sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno, mentre il quarto versamento** dovuto a titolo di saldo è **ridotto** dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.

Si rammenta che l'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto legge n. 269 del 2003, aveva demandato al MEF - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: **i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; le modalità di calcolo del PREU dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo.**

In attuazione della disposizione dell'articolo 39 richiamato, in riferimento alle modalità di assolvimento del prelievo erariale unico dovuto sui sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del T.U.L.P.S., sono stati emanati rispettivamente i decreti del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato [del 12 aprile 2007](#) e del [1° luglio 2010](#) che **stabiliscono i termini e le modalità per la determinazione e per l'effettuazione dei versamenti del PREU.**

In particolare i due decreti direttoriali (articolo 6) dispongono che i concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante **quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:**

- il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;
- il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;
- il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;
- il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo.

Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del PREU, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo e l'importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.

Il **comma 6 dell'articolo 27** modifica l'**articolo 4 della legge n. 401 del 1989**, recante le **sanzioni** per l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, al fine di renderne più efficace il contrasto e disincentivare i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico. Più in particolare:

- il comma 1, lettera *a*), aumenta le pene, per chiunque esercita **abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici** che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la **reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 mila euro** (rispetto al testo previgente che prevede la sola reclusione da sei mesi a tre anni). La stessa pena è applicabile a chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- il comma 1, lettera *b*), prevede la sostituzione del riferimento alla "Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" con quello alla **"Agenzia delle dogane e dei monopoli"**;
- il comma 1, lettera *c*), inserisce un nuovo comma (*4-quater*), ai sensi del quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un

**piano straordinario di controllo e contrasto dell'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa** con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di giuoco illegale.

Il **comma 7**, infine, **modifica l'articolo 110, comma 9**, del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che **definisce le sanzioni applicabili in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento** per il giuoco lecito ai quali sono associati (comma 6 del citato testo unico) o meno (comma 7) premi in denaro.

In tale contesto, **viene inserita una nuova sanzione**, prevista dalla lettera *f-quater*) incisa nel comma 9 dall'articolo 32 del decreto in esame, per chiunque, sul territorio nazionale, produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, **apparecchi** destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di giuoco, anche di natura promozionale, **non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del testo unico** delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro** per ciascun apparecchio e la **chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni**.

## **Articolo 28** **(Disposizioni finanziarie)**

L'**articolo 28** prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e reca le norme per la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge, a valere sul **Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza** e sul **Fondo per la revisione del sistema pensionistico**, nonché mediante utilizzo delle **maggiori entrate e delle minori spese** derivanti dal decreto-legge medesimo. Si prevede, altresì, il **monitoraggio**, da parte dell'INPS, delle **domande di pensionamento** relative a disposizioni del presente decreto-legge. La rendicontazione degli oneri risultante dall'attività di monitoraggio è inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il **presente articolo**, inoltre, specifica che, in caso di scostamento rispetto alle previsioni complessive di spesa di cui al decreto-legge in esame, **trovano applicazione le norme in materia di salvaguardia finanziaria** poste dalla legge di contabilità n. 196 del 2009.

Il **comma 1** prevede l'incremento di 116,8 milioni di euro per il 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, reca la quantificazione degli oneri** derivanti dal decreto-legge, con riferimento all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8-lett. b), nn.2 e 3, e agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, nonché dal comma 1 del presente articolo 28.

Si stabilisce, altresì, che alla copertura di tali oneri si provveda:

- mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza (art. 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal precedente articolo 12) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022<sup>93</sup> (**tale clausola di copertura è stata modificata alla Camera dei deputati**);
- mediante corrispondente riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico (art. 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019; 8.336 milioni di euro per il 2020; 8.684 milioni di euro per il 2021; 8.143,8 milioni di euro per il 2022; 6.394,1

---

<sup>93</sup> La copertura originaria del provvedimento disponeva 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, 7.594 milioni di euro per il 2020, 7.535,2 milioni di euro per il 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

milioni di euro per il 2023; 3.687,8 milioni di euro per il 2024; a 3.027,9 milioni di euro per il 2025; 1.961,9 milioni di euro per il 2026; 2.439,6 milioni di euro per il 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2028;

- mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto-legge quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019; 497,9 milioni di euro per il 2020; 505,3 milioni di euro per il 2021; 649,4 milioni di euro per il 2022; 608,6 milioni di euro per il 2023; 870,7 milioni di euro per il 2024; 607,6 milioni di euro per il 2025; 709,4 milioni per il 2026; 602,2 milioni di euro per il 2027 e 633,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Si ricorda che l'art. 1, commi 255 e 256, della legge di bilancio per il 2019 istituisce due distinti Fondi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con possibilità per gli stessi di utilizzare reciprocamente a compensazione eventuali risparmi realizzati.

Il primo è il "Fondo per il reddito di cittadinanza" - ridenominato "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" dal precedente **articolo 12** - volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza, con una dotazione (comma 255) pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 per il 2020, 8,317 per il 2021, risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A..

Il secondo è il "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani", con una dotazione (comma 256) pari a 3,968 miliardi di euro per il 2019, 8,336 miliardi per il 2020, 8,684 miliardi per il 2021, 8,153 miliardi di euro per l'anno 2022, 6,999 miliardi di euro per l'anno 2023 e 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il **comma 3** pone in capo all'INPS un obbligo di monitoraggio delle domande di pensionamento relative all'**articolo 14** (concernente l'accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi), all'**articolo 15** (in materia di pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica) e all'**articolo 16** (pensionamento anticipato delle donne, cosiddetta opzione donna).

Il monitoraggio avviene con cadenza mensile nel corso del 2019, indi con cadenza trimestrale. Entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento, l'INPS invia la rendicontazione degli oneri in oggetto, anche a carattere prospettico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Rimane fermo l'obbligo di monitoraggio finanziario, ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), anche sulle altre norme pensionistiche introdotte dal presente decreto.

Il **comma 4, modificato dalla Camera dei deputati**, specifica che in caso di scostamento - anche in via prospettica- rispetto alle previsioni complessive di

spesa di cui al decreto-legge in esame, il Ministero dell'economia adotta le iniziative (di salvaguardia finanziaria) previste dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* e comma 13, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

Tali disposizioni dettano una specifica procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Qualora siano in procinto di verificarsi i suddetti scostamenti, quanto all'esercizio in corso, ai sensi del comma 12-*bis*, in attesa delle iniziative ex comma 12-*quater* (v. infra), il Ministro dell'economia, sentito il Ministro competente, con proprio decreto provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili. Tuttavia, qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, si dovrà provvedere, su proposta del Ministro dell'economia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa anche di altri Ministeri, fermi sempre i vincoli costituiti dagli oneri inderogabili. Nel caso in cui invece gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il comma 12-*ter* dispone che si debba provvedere ai sensi del comma 13 dell'articolo 17, ovvero tramite iniziative legislative. Per quanto riguarda gli esercizi successivi a quello in corso, ai sensi del comma 12-*quater* si provvede con la legge di bilancio, attraverso le misure correttive (di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera f), della legge di contabilità), adottando prioritariamente le correzioni sul lato della spesa. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità (comma 13) di ricorrere a iniziative legislative allorché l'attuazione di una legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.

Il **comma 6, modificato dalla Camera dei deputati**, stabilisce che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano nei limiti delle risorse (finanziarie, umane e strumentali) disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 6, commi 6-*bis* e 6-*ter*, dell'articolo 7, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies*, dell'articolo 12 e dell'articolo 14, commi 10-*sexies*, 10-*septies*, 10-*decies* e 10-*undecies* (alle cui schede si rinvia).